

Numero della proposta

178

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 16. Marzo 1868
dal Ministro delle Finanze

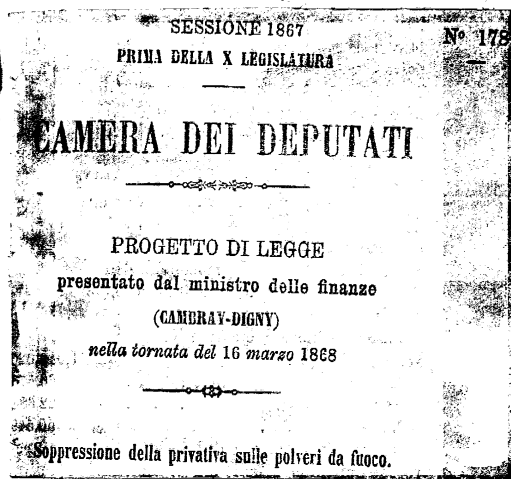
OGGETTO

Relatore

Casati

Approvata nella tornata del 1. Dicembre 1868.

N^o 178 - 178^B



DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 31 Marzo 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Casati	Uff. 6 Panattoni
„ 2 Moiceli	„ 7 Lancia-Brolo
„ 3 Bianchi	„ 8 Venani
„ 4 Ricciardi	„ 9 Goretti
„ 5 Farini	

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Panattoni
 Segretario Casati
 Relatore Casati

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 31 Maggio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 26 Novembre 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 11 1/2 aut	del 6 Aprile 1868	nel 1 ^o Ufficio 3 ^o
Alle ore 10 aut	del 15 Maggio 1868	nel Gabinetto 5 ^o
Alle ore 11 aut	del 22 „	nel Gabinetto 4 ^o
Alle ore 12 aut	del 23 „	nel 4 ^o
Alle ore 11 1/2 aut	del 27 Maggio	nel 5 ^o
Alle ore 11 1/2 aut	del 30 Maggio	nel Gabinetto 5 ^o (Intendente 4 ^o re finanze)
Alle ore 12 aut	del 4 Maggio 1869	nel Gabinetto 4 ^o (Intendente)
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella. che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Casati, Miceli, Bianchi, Ricciardi, Farini, Panattoni,
Lancia di Brolo, Tenani, Goretti,

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
nella tornata del 16 marzo 1868

Soppressione della privativa sulle polveri da fuoco.

Tornata del 6 giugno 1868

SIGNORI! — La legge che la vostra Commissione ebbe ad esaminare, ha la sua origine nel voto che la Camera emise nella tornata 3 luglio 1867, e col quale ella invitava il Ministero a studiare i modi di conciliare l'abolizione del monopolio della fabbricazione della polvere con le esigenze della finanza.

Con questo voto la Camera stessa aveva già ammesso il principio che il monopolio della polvere si dovesse abolire, sostituendovi quell'altro sistema di imposizioni sulla sua fabbricazione o sul suo smercio, che meglio sembrasse conveniente a tutelare gl'interessi reciproci dell'erario e degli industriali. Sembrerebbe quindi superfluo che qui si venisse a discutere la convenienza o no di questa abolizione, giacchè il farlo potrebbe per avventura interpretarsi come un porre in dubbio la deliberazione già dalla Camera sancita. Ma siccome e da una parte la Camera sarebbe sempre padrona di rivenire sopra un suo voto quando lo stimasse opportuno, e dall'altra non mancarono in più occasioni e forse non mancheranno anche questa volta

validi sostenitori del monopolio, perchè ravvisano nella sua abolizione una cessazione di una fonte d'introiti per lo Stato, così non sarà interamente fuori di luogo il brevemente esaminare, qual sia il vantaggio reale che ora l'erario ne ritrae e quali le conseguenze che dall'adozione della legge possono derivare.

Nei bilanci presentati pel 1869 l'introito lordo delle polveri vendute dall'amministrazione delle gabelle vien presunto nella cifra di lire 2,800,000, pari a quella che fu portata in bilancio pel 1868; ed a questa cifra corrisponde poi quella di lire 116,700 che trovasi registrata nel bilancio passivo delle finanze per aggio ai magazzinieri, pigione di locali ed altre spese diverse; per il che l'introito netto, in quanto riguarda questo Ministero, verrebbe a risultare di lire 2,683,300. Un tale introito non sarebbe certamente disprezzabile, e se quella cifra rappresentasse un reale incasso converrebbe andar sommamente guardinghi nel rinunciarvi, nello stato in cui le nostre finanze pur troppo si trovano. Ma un attento esame dei dati stati-

stici che largamente ci vengono forniti dai lavori fatti dalla Commissione generale del bilancio 1867 e dagli allegati dal Ministero prodotti in appoggio della relazione con cui accompagnò l'attuale proposta di legge, ci farà facilmente persuasi che in realtà quella cifra non rappresenta altro se non un introito illusorio.

L'allegato *H* della relazione sul bilancio della guerra per l'anno 1867 ci dà i prezzi di costo delle varie qualità di polvere fabbricata dallo Stato, e da lui venduta al pubblico, tenuto conto (come naturalmente si deve per una industria che, benchè esercitata dal Governo, è un vero commercio, e come tale dev'essere esaminata per dedurne la convenienza), tenuto conto, dicesi, degli interessi dei capitali impiegati negli opifici, degli acquisti di materie prime e delle spese per trasporto, custodia e vendita. Ora, se le cifre parziali di costo di ciascuna qualità di polvere, quali risultano da quell'allegato, si applicano alle quantità vendute nel 1867, si viene ad ottenere una cifra totale di lire 2,151,156 19, la quale contrapposta a quella dell'introito lordo ottenutosi dalla vendita, quale è fornito dall'allegato *B* del progetto di legge, nella somma di lire 2,784,950 31, lascierebbe in pro delle finanze, e pel 1867, un'introito netto di lire 633,794 12.

Questo è il vero vantaggio che lo Stato ritrarrebbe in media dal monopolio della polvere, e sarebbe certo, nelle nostre circostanze finanziarie, da tenersi in giusto calcolo, se già non si fosse dall'esperienza dimostrato che i nostri polverifici, dovendo sopperire alla fabbricazione della polvere da vendersi al pubblico, non possono poi bastare a quella necessaria pel consumo dell'esercito e della marina, nonchè di altre istituzioni cui lo Stato è tenuto a fornirli. Da ciò deriva che, o si deve questa in parte comperare annualmente all'estero, o si consumano le rimanenze dei magazzini, e si accumulano dei disavanzi di riserva, che presto o tardi, al minimo sentore di guerra, conviene poi riempire, facendo gli acquisti nel momento del maggior caro. Quindi, d'un tratto, per la differenza dei prezzi nostri di fabbricazione con quelli d'acquisto, si arrischiano tutti i guadagni che si erano fatti colla vendita all'interno, e si subiscono delle perdite talvolta non indifferenti. Per ciò appunto, nel 1866, si dovettero provvedere all'estero chilogrammi 1,350,000, con una spesa, tra acquisto e trasporto, di lire 2,910,350. Non è quindi fuor di luogo l'asserire che, attesa la non sufficiente produttività dei nostri polverifici, il monopolio finisce coll'indurre una perdita, anzichè un vantaggio allo Stato.

Egli è ben vero che la relazione ministeriale asserisce che la perdita prodotta dalla cessazione del monopolio ascenderebbe all'annua somma di lire 1,010,780, pur tenuto calcolo dei valori capitali da impiegarsi nella fondazione di nuovi polverifici necessari, onde soddisfare al doppio servizio dello Stato e del pubblico, del personale occorrente per l'aumento di lavoro, e delle eventualità degli scoppii. Ma, onde stabilire la differenza fra i due casi dell'abolizione o no del monopolio, non pose in conto nel primo (e rispetto al consumo dello Stato) se non la somma di lire 1,033,500, portata dall'allegato *D* dei 770,500 chilogrammi annualmente occorrenti allo Stato, somma calcolata a prezzi di costo assai inferiori dei reali, perchè in essa non si tenne calcolo di tutti quegli elementi che non compaiono sotto il capitolo *Polveri e nitri* del bilancio della guerra, come sarebbero le paghe del personale tecnico, le spese di manutenzione dei fabbricati, le eventualità di scoppii, ecc. Quindi il computo ivi fatto non può accettarsi come corrispondente alla realtà, e ciò tanto più facilmente si dimostra quando si osservi che nell'allegato *D* la polvere da caccia sovrappiù è, a cagione d'esempio, indicata al prezzo di costo di lire 1 30, mentre dall'allegato *H* della relazione del bilancio 1867 (pure esso calcolato dal Ministero di finanza sui dati forniti da quello della guerra) ne risulterebbe il costo in lire 3 57; così la polvere da guerra, valutata nell'allegato *D* a lire 1 10, risulta dal citato allegato *H* al prezzo di lire 2 68. Ognun vede come da queste differenze di calcolo nei prezzi il computo debba essere singolarmente alterato.

Non sarebbe perciò da indursi l'erroneità dell'allegato *D* della relazione ministeriale. Esso non fu dal Ministero della guerra calcolato se non nell'intendimento di dimostrare quale somma, dopo abolito il monopolio, dovrebbe annualmente stanziarsi onde assicurare il servizio dello Stato, al capitolo *Polveri e nitri* del bilancio della guerra; in esso, adunque, non dovevasi tenere nessun calcolo di tutti quegli altri elementi che non riflettono quel capitolo, ma che pure concorrono a formare il prezzo reale di costo delle polveri, specialmente quando questa questione debba esaminarsi, come qui è il caso, dal punto di vista industriale e commerciale.

Stabilito così che, come è presso di noi attuato, il monopolio è di poco o nessun vantaggio allo Stato, e fors'anche di scapito, ne verrebbe chiara la conseguenza della opportunità della sua abolizione.

Se non che, quando in altre occasioni questa que-

stione fu posta in discussione alla Camera, si fece da alcuni osservare come in Francia questo monopolio desse un prodotto netto alle finanze di circa sette milioni, e che quindi non si saprebbe vedere il motivo perchè presso di noi esso non avesse a rendere una somma, se non esattamente correlativa a quella, avuto riguardo all'ampiezza de' due Stati, però abbastanza importante da costituire una vera risorsa per l'erario. L'argomento è specioso e non può a meno di fare, improvvisamente addotto, qualche impressione.

Egli è un fatto che se, a mo' di esempio, si prende ad esaminare il bilancio francese per il 1866, vi si trova iscritto un reddito lordo per vendita di polveri di 13,000,000 in cifra tonda; che se ad essa si contrappone la somma delle spese di fabbricazione e dell'amministrazione delle gabelle nella cifra tonda di 6,000,000, risultante dai bilanci passivi delle finanze e della guerra, si ha un residuo di 7,000,000 circa. Ma egli è da avvertire che nei 6,000,000 di spesa non è tenuto calcolo dei trasporti, degli aggi ai rivenditori, degli interessi dei capitali impiegati, e dei pericoli di scoppii; cose tutte che si dovrebbero contemplare onde stabilire un vero computo di confronto, e che di molto diminuirebbero la cifra degli introiti netti per lo Stato. Tanto ciò è vero che il prezzo di costo di un chilogramma di polvere sopraffina sarebbe, secondo il bilancio francese, di lire 2 69, mentre, secondo i dati forniti dal Ministero della guerra e da quello delle finanze, sarebbe, presso di noi, di lire 3 57; così sarebbe in Francia quello della polvere da guerra di lire 1 43, e presso di noi di lire 2 68. Sarebbe difficile il potere qui indicare se questa differenza di prezzi dipenda solo da diverso metodo di calcolo nel definirli, o se avesse un reale fondamento nei sistemi di fabbricazione e di amministrazione; ma sembrerebbe che il primo motivo dovesse essere il vero.

Contuttociò non è da negarsi che la Francia ritragga dal monopolio delle polveri un vero utile, il che presso di noi non accade. Ma diverse essenzialmente sono, sotto questo rapporto, le condizioni della Francia dalle nostre; essa possiede polverifici sufficienti a produrre non solo la polvere necessaria pel consumo dello Stato e del pubblico all'interno, ma anche una considerevole quantità destinata al commercio coll'estero. I nostri polverifici invece, non bastando al consumo interno, ci lasciano un annuo disavanzo che, o conviene colmare con compere fatte all'estero, e quindi ad un maggior prezzo, o far cessare colla spesa di ingenti somme, destinate all'erezione degli stabilimenti ne-

cessari a produrre tutte le quantità di polveri che si richiedono. Quindi è che l'esempio della Francia non può essere citato a dimostrazione della convenienza del mantenimento del monopolio in Italia.

Dedotta così la poca o nessuna utilità del monopolio della polvere presso di noi, non è chi non iscorga di quanta convenienza ne abbia a riuscire la cessazione. Un'industria, alla quale non mancano nel paese stesso le materie prime, che già in alcune provincie era abbastanza largamente, almeno per l'interno consumo, esercitata, e che, maigrado l'estensione della privativa, tuttora è libera in un'estesa parte del regno, come è la Sicilia, può rivivere e fiorire ed essere fonte d'introiti non dispregevoli allo Stato, sia sotto forma d'una tassa speciale, sia sotto quella di tassa di ricchezza mobile pagata dagli industriali sui loro guadagni. La Commissione quindi, alla quasi unanimità ammise senz'altro la massima generale contenuta nel progetto di legge presentato dall'onorevole ministro di finanze, sia perchè vi vedeva un vantaggio ben più sicuro all'erario, di quel che ora non sia il problematico profitto sulla vendita delle polveri, sia perchè essa era perfettamente consona all'ordine del giorno votato dalla Camera e citato al cominciare di questa relazione.

AmMESSO in massima il principio, rimaneva alla Commissione di studiarne l'applicazione, affinchè nel mentre riuscisse di vero utile, la tassa da imporsi non fosse tale da rendere illusoria la libera facoltà di produzione, fosse giustamente ripartita, e di facile e non troppo intralciata esazione. Tre sistemi stavano davanti alla Commissione:

1° Quello contenuto nel progetto ministeriale, il quale si fonda sulla tassazione diretta di ogni macchina, nel supposto che la sua produzione consti di una media indipendente dalla sua reale potenza;

2° Quello della tassazione del reale prodotto di ogni opificio, constatato man mano della sua realizzazione;

3° Quello di una tassa di presunta fabbricazione.

Si verranno qui brevemente esponendo i motivi che, dopo animata discussione, indussero la maggioranza della Commissione ad escludere i due primi sistemi, attenendosi di preferenza al terzo.

Il sistema ministeriale è, non v'ha alcun dubbio, fondato su accurati calcoli, stabiliti dall'egregio direttore del regio polverificio di Fossano, sulla media produzione delle macchine che in quello stabilimento si impiegano; e non vi ha parimente alcun dubbio che, applicato quel sistema a polverifici grandiosi, i quali

producano quantità considerevoli di polveri ed abbiano uno smercio tale da permetter loro di provvedersi delle macchine più perfezionate e di lavorare tutto l'anno, darebbe risultati inappuntabili nella loro esattezza, e di uguale convenienza pel fabbricante e per l'erario. Ma egli è impossibile il supporre che le cose possano trovarsi in questi termini. L'industria della fabbricazione della polvere non è tale per sua natura da esigere l'impiego di cospicui capitali, nè l'erazione di vastissimi opifici; di polvere se ne può fabbricare anche minime quantità, le quali, se per ciò stesso prodotte con mezzi imperfetti non raggiungerebbero un valore commerciale importante, pure soddisferebbero ai più comuni impieghi e troveranno sempre uno smercio conveniente, procurando al fabbricante un guadagno tenue bensì, ma in proporzione col poco capitale impiegato. Da ciò deriva che piccoli industriali, contadini molti, si dedicheranno, ove il monopolio venga abolito, alla fabbricazione della polvere, alla quale già in alcune provincie attendevano, e che così si potrebbero stabilire molti piccoli opifici, forniti di mezzi di fabbricazione non certamente così perfetti e corrispondenti in potenza a quelli che nei polverifici del Governo si trovano in uso, o che fabbriche importanti private potrebbero adottare. E, quantunque la legge non debba preoccuparsi di proteggere in modo speciale queste industrie imperfette, tuttavia non deve però essere così informata da renderne assolutamente impossibile l'esercizio; altrimenti la libertà di fabbricazione diverrebbe quasi illusoria, rimanendo solo riservata a chi può disporre di considerevoli capitali. Queste piccole industrie adunque si forniranno di meccanismi piuttosto rozzi, perchè il più spesso fabbricati o dagli stessi esercenti, o da qualche locale artigiano indotto delle regole della meccanica industriale, la quale insegna che in ogni lavoro da eseguirsi vi sono quelle norme di costruzione che, seguite a dovere, danno il maggior utile. Quindi il prendere per base di tassazione la quantità di produzione di un pestello fabbricato secondo le vere regole dell'arte sarebbe l'adottare un sistema giustissimo in teoria, ma poco equo nell'applicazione. Esso è invero fondato sopra una media, e quindi, negli scarti di tassazione, l'erario verrebbe probabilmente a guadagnare da una parte ciò che perderebbe dall'altra; ma non così avverrebbe pei produttori, dei quali coloro che possedessero pestelli di poca potenza produttrice non troverebbero alcun compenso in che il loro vicino pagasse meno della media stabilita dalla legge.

Ciò che dicesi del pestello può anche applicarsi alle altre specie di macchine. Queste nei polverifici ben ordinati secondo i più recenti sistemi stanno coi primi, per ciò che riflette il lavoro utile, nella ragione indicata nella relazione ministeriale; quindi è che, ammessa la tassa calcolata pel pestello, saranno pur eque non solo ma realmente esatte quelle che vengono proposte per le macine e le botti binarie.

Ma per le già addotte ragioni nei polverifici di minor importanza, anche in causa di locali circostanze e della quantità di forza motrice disponibile, queste macchine non si possono stabilire nel modo migliore che si dovrebbe, ma solo in quello che si può, e perciò le indicate relazioni vengono ad essere grandemente alterate; e tanto più l'aggravio sarebbe incomportabile quanto più sono elevate le tasse proposte.

Egli è infatti incontestabile che una non molto grande differenza nella grossezza delle macine o nel diametro delle botti può produrre una assai sensibile diminuzione nella quantità di composizione di cui si possono caricare il mulino o la botte; e siccome il tempo durante il quale essa deve sottoporsi alla triturazione e mescolanza rimane costante, il lavoro fatto in capo ad una giornata verrà ad essere minore.

Per queste ragioni adunque la proposta contenuta nel progetto ministeriale, la quale alla fin fine si riduceva a tassare una presunta fabbricazione fissa, non era accettabile, e perciò dovette la Commissione esaminare a quale degli altri due progetti avesse a concedere la preferenza.

Egli è certo che la tassazione diretta della polvere man mano che vien fabbricata, sarebbe il sistema più giusto, perchè imporrebbe in modo affatto sicuro la vera quantità e qualità della produzione; cosicchè non potrebbe avvenire in modo alcuno il caso, che troppo o troppo poco un esercente avesse a pagare. Ma se si considera come per tale modo si dovrebbe esercitare una sorveglianza assolutamente continua e minuta onde cogliere la merce al momento in cui raggiunge lo stato nel quale può essere smerciata (affinchè non accada che qualche parte ne sfugga alla tassazione in danno dell'erario); e se si pon mente alla quantità di personale che ad esercitare una simile sorveglianza presso qualunque minimo polverificio si esigerebbe, facilmente si comprenderà come un tale sistema, perfetto se considerato in modo astratto, sia in realtà assolutamente impraticabile, e come la spesa della sorveglianza governativa assorbirebbe completamente l'utile della tassa, a meno che questa si volesse spingere ad una

quota tale da rendere impossibile l'industria. Quindi è che la Commissione non potè soffermarsi a questa idea, ed a lei non rimase che a studiare il modo di applicare convenientemente il terzo sistema.

Essa si prefisse innanzi tutto di evitare lo scoglio della troppo minuta sorveglianza che assorbisse gli utili della tassa, e quell'altro non meno grave delle frequenti contestazioni che potessero insorgere tra la finanza e gli esecutori, qualora gli elementi di perizia impiegati per valutare la presunta fabbricazione fossero numerosi e di delicata contestazione, e dessero quindi troppa facilità a contestarne l'esattezza. Sembròle perciò che, ridotta la valutazione del possibile prodotto di una macchina alla determinazione della quantità di composizione che può lavorare in un dato tempo, fosse quasi interamente eliminata qualunque seria difficoltà. Egli è infatti positivo che la produttività di una macchina muta in ragione della varietà delle condizioni nelle quali è costrutta e stabilita. Così un pestello, a mo' d'esempio, può produrre una maggiore o minore quantità di polvere a seconda della capacità del mortaio, del peso del pestello, dell'altezza da cui cade e del numero di colpi che batte in un dato tempo. Ma è pure certo che di tutti questi elementi il fabbricatore del pestello o l'esecutore del polverificio che ne sorreglia l'esecuzione, se vuol ritrarne il massimo lavoro utile sia in quantità che in qualità, tiene un esatto calcolo, cosicchè uno di essi variando fa variare proporzionalmente anche gli altri. Quindi, se la forza motrice disponibile è piccola, affinchè il pestello possa battere al minuto quel numero di colpi riconosciuto necessario per una buona manipolazione della polvere, se ne diminuiscono le dimensioni ed il peso, diminuendo in pari tempo la capacità del mortaio e perciò la quantità di composizione che può contenere. Lo stesso dicasi delle botti le cui dimensioni devono essere ragguagliate alla forza che si ha a disposizione per metterle in moto, se vuolsi che possano fare quel numero di rivoluzioni al minuto, senza del quale i componenti non verrebbero a dovere tritirati e mescolati. Così pure le macchine devono avere un peso e quindi una dimensione corrispondente alla forza che è loro applicata affinchè facciano quel numero voluto di giri in un dato tempo, e perciò la vasca nella quale si muovono deve aver dimensioni ad essa corrispondenti.

Da tutto ciò deriva che la capacità dei recipienti nei quali la composizione è contenuta per esservi lavorata, può dare la misura della possibile produzione

della macchina; e siccome questo è un elemento facile a constatare e che non ammette controversie, dipendendo da una semplice misurazione, così la Commissione credette che ad esso dovesse di preferenza attenersi.

Ma il tassare direttamente la capacità dei recipienti per ogni singolo caso, avrebbe prodotto necessariamente un'enorme molteplicità di tasse di diversa misura; e se la cosa in sè stessa poteva riguardarsi come equa, non avrebbe potuto a meno di ingenerare spessi inconvenienti, sia per la complicazione della contabilità di controllo da tenersi dall'autorità finanziaria, sia per le inesattezze più o meno accidentali delle stime. Sembrò quindi alla Commissione più conveniente il dividere le varie macchine in poche classi di produttività compresa in certi limiti; produttività, come si disse, dedotta dalla quantità di composizione che lavorano in un dato tempo.

Prendendo quindi a base i dati forniti nell'allegato unito alla relazione ministeriale, stabilì quattro classi di pestelli: una comprendente quelli i quali possono lavorare fino a quattro chilogrammi di composizione, la seconda quelli che ne lavorano dai quattro ai sei, la terza quelli i cui mortai possono utilmente contenerne dai sei agli otto, ponendo infine nell'ultima classe quelli che possono lavorarne una qualunque quantità maggiore. A questi ultimi applicò la tassa dal Ministero proposta, diminuendo proporzionalmente quella da imporsi alle altre tre classi.

Può opporsi a questo computo che la tassa nella relazione ministeriale proposta applicavasi nella supposizione che tutti i pestelli avessero mortai contenenti non meno di dieci chilogrammi di composizione, e che la Commissione imponendola a quelli che ne contengono più di otto ne aggravava la misura. Ma deve osservarsi che appunto per non sopraccaricare i minori fabbricanti, nella relazione ministeriale il prodotto era valutato ad un minimo sia in quantità che in qualità. Ora gli è certo che i buoni pestelli i quali lavorino quantità maggiori di otto chilogrammi possono in media dare un più elevato guadagno, di quello che nella relazione ministeriale fosse calcolato. Quindi la Commissione, suddividendo i pestelli in classi, poteva senza tema di troppo esagerare, applicare la tassa dal ministro proposta ai pestelli che lavorassero anche solo nove chilogrammi di composizione.

Mantenendo quindi le stesse proporzioni fra la produttività delle diverse specie di macchine quali sono indicate nell'allegato alla relazione ministeriale, la

Commissione avrebbe divise le macine e le botti tritatorie in tre classi per ciascuna delle quali avrebbe proposta una tassa proporzionale a quella pagata dalla correlativa classe di pestelli; cosicchè, se un pestello il cui mortaio può contenere una carica massima di 6 chilogrammi paga 60, la macina che ne lavora 12 e che vi impiega un quarto del tempo pagherà otto volte tanto, e la botte che ne lavora 120, impiegandovi lo stesso tempo di un pestello, pagherà 20 volte la tassa da questo dovuta; e così via dicendo per le altre classi.

Non parve alla Commissione che si dovessero contemplare macine o botti tritatorie di potenza minore di quelle che essa introdusse nella tariffa. Infatti si può, senza tema di errare, asserire che nessuno dei privati polverifici quali trovavansi in esercizio prima che la privativa delle polveri venisse estesa usava macchine di questa natura. Se quindi gli esercenti che intendono stabilire nuovi polverifici vorranno introdurvi di queste macchine, sono perfettamente liberi di dare loro quelle dimensioni che meglio corrispondano allo scopo; e quindi se, come è del loro interesse, vorranno ottenerne la massima quantità di lavoro utile, dovranno stabilirle in condizioni che poco si discostino da quelle delle macchine in uso nel polverificio di Fossano. Avrebbe quindi potuto la Commissione attenersi anche ad una sola classe di macine o di botti tritatorie, se la considerazione della maggiore o minore quantità di forza motrice disponibile, e delle condizioni speciali dei locali, non l'avesse indotta, per le ragioni già esposte, ad ammettere che possa taluno trovarsi nella necessità di stabilirle in condizioni di minore potenza.

Pei pestelli invece non poteva la Commissione trascurare la considerazione che molti degli esercenti i quali sospesero il lavoro in forza della legge sull'estensione della privativa, e che non ancora furono dallo Stato indennizzati, potrebbero, in seguito dell'approvazione di questa legge, prevalersi ancora dei meccanismi da essi già posseduti, e per la massima parte imperfetti e di poca potenza. Perciò stimò opportuno di non frapporre, mediante una tariffa troppo elevata, un ostacolo insuperabile a transazioni, nelle quali lo Stato troverebbe il suo tornaconto.

Non si dissimula però la Commissione un'obiezione assai grave, che al sistema da essa proposto potrebbe farsi, ed è che esso non tassa la vera potenza delle macchine, e quindi il lavoro reale che esse sarebbero in grado di fornire; ma solo un lavoro ipotetico, che talvolta può essere ben diverso da quello che in effetto

si ottiene; che perciò le critiche mosse al progetto ministeriale potrebbero in gran parte colpire anche quello della Commissione.

È inutile il negarlo; sarebbe stato certo un sistema astrattamente più equo, quello che si fosse fondato sulla stima diretta del lavoro che ogni macchina poteva produrre, e tradotto quel lavoro in numero di chilogrammi di polvere presunta fabbricata, applicare direttamente una tassa d'un tanto per chilogramma. Così l'esercente avrebbe potuto stabilire le sue macchine, in quelle, quali si fossero, condizioni che a lui sarebbero apparse più opportune, non avendosi a preoccupare del tasso dell'imposta alla quale sarebbesi assoggettato.

Ma se tale sistema sarebbe stato più equo e più logico, non ne deriva necessariamente che dovesse in pari tempo essere il migliore nella pratica e nei rapporti della finanza.

Il lavoro presunto di ogni macchina avrebbe dovuto necessariamente peritarsi, tenendo calcolo di tutti gli elementi che su di esso possono avere una qualsiasi influenza. Ora chi è per poco edotto dei canoni della meccanica industriale, conosce quanto facilmente quegli elementi possano variare e quanto sia difficile per conseguenza lo stabilire *a priori* una stima dell'effettivo lavoro che una macchina può sviluppare; solo l'esperienza è sicura guida in tali questioni. Quindi è che facilmente le stime potrebbero venire impugnate, che per constatarne la maggiore o minore esattezza converrebbe istituire esperimenti sopra ogni singola macchina, e che perciò si esigerebbe tanto tempo e tante operazioni, che si tradurrebbero in una ragguardevole spesa. Nè si potrebbe opporre che, una volta fatta questa operazione, non vi sarà più occasione di rinnovarla, e che perciò l'occorrente spesa non si riprodurrà. Una volta ammesso il principio che si tassi l'effettiva potenza di produzione della macchina, egli è indubitato che converrà tener conto di tutte le variazioni a cui essa possa soggiacere, e che perciò saranno necessarie frequenti verifiche accompagnate dalle opportune stime.

Questo gravissimo inconveniente è col progetto della Commissione indubbiamente schivato senza ricadere in quello arrecato dalla primitiva proposta. Il progetto del Ministero non permetteva all'esercente di stabilire le sue macchine, se non nelle identiche condizioni di quelle che si trovano nel regio polverificio di Fossano, affinché producessero un lavoro identico, sul quale era stata calcolata la tassa; ed in ciò stava il

vero motivo della sua inapplicabilità; la libertà dell'industria rimanendo vincolata a condizioni troppo restrittive, e che difficilmente in pratica si sarebbero riscontrate. La divisione in classi lascia libero il fabbricante di adottare macchine di quella potenza che più gli pare conveniente, e la differenza da una classe all'altra è abbastanza piccola da non produrre in pratica seri inconvenienti. E siccome la classificazione ha luogo sopra un dato certo ed incontrastabile, così non può essere motivo di conflitti o di verifiche frequenti. È insomma una presunzione fondata sopra una base fissa, la quale può permettere alcuni piccoli scarti in più od in meno, ma abbastanza piccoli perchè non abbiano se non pochissima influenza sull'entità del canone; in modo che la differenza tra la tassa dovuta da un pestello in ragione della classe sulla quale fu posta, e quella che dovrebbe se fosse tassato in proporzione della sua reale produttività riesce affatto trascurabile.

Quindi è che la Commissione fondò su questa base il suo progetto che sottopone alla discussione della Camera, il quale contiene in gran parte disposizioni conformi a quelle dal Ministero proposte. Ebbe però essa a considerare, che stante la esistenza del monopolio, allorchè si approvò la legge di pubblica sicurezza, non vi si introdusse nessuna prescrizione riguardante lo stabilimento dei polverifici o degli smerci di polvere, perchè esse non avrebbero infatti trovata nessuna applicazione, essendo questa industria intieramente nelle mani dell'autorità governativa. Ora, mediante la presente legge, essendo essa ridonata a libertà, era conveniente il sancire alcune massime che ne rendessero meno pericoloso pel pubblico l'esercizio. Ed invero ovvie ragioni di pubblica sicurezza esigono che sia nella loro situazione, sia nella disposizione e costruzione dei locali, l'erezione di polverifici venga assoggettata a diverse cautele, che valgano possibilmente a prevenire od almeno a rendere meno gravi le conseguenze degli scoppi, che l'esperienza dimostrò pur troppo avvenire anche negli stabilimenti meglio diretti e sorvegliati. L'esame dell'osservanza di queste cautele (che possono dal regolamento determinarsi) vien nel progetto che vi si propone lasciato al prefetto, come quell'autorità che, trovandosi in luogo, è meglio in grado di fare le opportune indagini; e solo si ammise il ricorso al Ministero dell'interno in caso di decisione negativa, onde non precludere al richiedente un mezzo di ottenere ripa-

razione di quella che egli potesse riguardare come una ingiusta ripulsa.

La tassa commisurata indirettamente alla quantità di polvere che si presume fabbricata in un mese, secondo le norme dell'articolo 11, dovrebbe, a parere della Commissione, essere pagata in anticipazione, onde prevenire quegli inconvenienti che potrebbero derivare per la finanza dall'essersi già smerciata la polvere fabbricata, prima che la tassa sia soddisfatta, sottraendole così il pegno su cui esperire i propri diritti. Se la tassa non fosse pagata in modo anticipato, o converrebbe esigerla ad ogni uscita di una data quantità di polvere dai magazzini dell'opificio, ed allora si ricadrebbe negli inconvenienti del secondo sistema, o converrebbe proibirne la vendita fino al termine del mese, con danno del fabbricante, il quale dovrebbe lasciar inutilmente giacere il capitale della polvere fabbricata.

Gli altri articoli si dichiarano da sè stessi, alcuni di essi avendo di mira di stabilire in modo preciso i diritti ed i doveri reciproci degli esercenti e della finanza; altri di assicurare, per quanto sia possibile, la esatta osservanza delle disposizioni della legge, non che di alcune cautele necessarie per viste di pubblica sicurezza. Fu creduto opportuno che le multe riescissero alquanto gravi, perchè le contravvenzioni potrebbero in questo caso portare assai maggiori conseguenze, che non sieno soltanto quelle di una defraudazione del pubblico erario.

Egli è evidente che, acconsentendo alla libera fabbricazione ed al libero smercio della polvere, debba lo Stato cessare di farsene esso produttore per uso del commercio. Innanzi tutto il monopolio, come si è cercato di dimostrare, non gli è di alcun utile reale, quantunque possa smerciare le polveri a prezzi tali, che colla libertà di fabbricazione non potrebbe certo ottenere. Quindi è che, diminuendo i prezzi per porli al livello comune, fabbricherebbe in puro scapito, e non potrebbe in alcun modo sostenere la concorrenza dei privati industriali. Che se anche lo potesse, sarebbe ingiusto che quest'industria sola incontrasse nel suo sviluppo un ostacolo sì grande, come quello che deriverebbe dalla concorrenza degli opifici governativi. Quindi è che coll'articolo 27 si determina che, coll'entrare in vigore della legge proposta, abbia a cessare la fabbricazione per parte dello Stato delle polveri che ora sono destinate ad essere vendute al pubblico. Ma siccome d'altra parte rimarrebbero nei magazzini erariali non piccole quantità di polveri già fabbricate e

che conviene sieno smerciate, così col seguente articolo si determina che la vendita possa durare fino a tutto l'anno 1869, a quei prezzi che saranno giudicati opportuni ad assicurarne lo smaltimento, e che verranno resi di pubblica ragione mediante una tariffa da approvarsi con decreto reale.

Rimane ora a parlare della tariffa per l'introduzione nello Stato delle polveri fabbricate all'estero.

La tariffa, nel progetto ministeriale proposta, stabiliva per le polveri di qualità inferiore un dazio d'entrata di centesimi 40 per chilogramma, ed uno di lire 1 50 per le polveri superiori. La prima di queste tasse essendo perfettamente uguale a quella di fabbricazione interna, la polvere di qualità inferiore era assolutamente soggetta alla concorrenza straniera; mentre invece la polvere di qualità più fina, la quale non era all'interno tassata, se non nella misura stessa dell'altra, era però tutelata da un dazio d'introduzione di lire 1 50, che, se non era protettore, lasciava tuttavia un margine sufficiente, onde non temere le conseguenze della concorrenza della polvere estera. Quindi la Commissione credette opportuno, onde equilibrare i vantaggi, di elevare il dazio sulle polveri di qualità inferiore a lire 0 80, adottando per quelle di qualità superiore la misura dal Ministero proposta.

Sembrò poi alla Commissione che fosse sufficiente la distinzione delle polveri in due categorie, nell'una delle quali sieno comprese tutte quelle qualità i cui granelli hanno un diametro massimo di un millimetro, e nell'altra quelle di una granitura minima del diametro stesso. Le parve infatti che la diversificazione delle qualità non dovesse spingersi oltre, nè desumersi da altri caratteri, come sarebbero la proporzione dei componenti, la densità, la forma dei grani. Questi caratteri certo influiscono sulla potenza della polvere e sulla sua conservazione e quindi sul suo valore; ma, ove se ne volesse tener calcolo, si dovrebbe nella tassazione scendere a troppo minute disamine, alle quali d'altronde non tutti sarebbero atti. Sembrò quindi più conveniente che la classificazione delle polveri si avesse a fare per un carattere apparente e facile a constatarsi, come è quello della grossezza dei granelli, e che la divisione in due sole qualità corrispondesse sufficientemente allo scopo. Così verrebbero comprese nella qualità avente granelli più fini le polveri da caccia, e nell'altra quelle da cannone e da mina.

Se non che attualmente i fabbricanti di fuochi di artificio, i quali per la manipolazione dei loro prodotti impiegano una considerevole quantità di polverino,

non trovando questo in commercio, comperano la polvere granita e la riducono in polveruzzo.

Coll'industria libera essi potranno invece provvedersene direttamente, con loro vantaggio. Tuttavia la Commissione non ebbe a preoccuparsi di tale questione in rapporto all'interna fabbricazione, perchè le macchine dei polverifici, essendo direttamente tassate, non si sarebbe potuto, senza manifesta ingiustizia, imporre nuovamente il polverino che è uno dei loro necessari prodotti. Ma conveniva invece che su di esso gravasse una leggiera tassa d'introduzione, giacchè il trasporto del polverino essendo quasi scevro da pericoli, i fabbricanti di fuochi artificiali avrebbero certamente ricorso esclusivamente all'estero, quando l'entrata di questa merce fosse stata intieramente libera.

Affinchè poi non si potesse schivare di pagare la tassa, impiegando, specialmente nelle mine, alcuni noti succedanei alle polveri ordinarie, furono questi in modo generale assimilati alle polveri comuni da fuoco ed assoggettati pur essi al pagamento di tasse di fabbricazione e d'introduzione.

Con queste tasse e sulla base di una produzione interna di 600,000 chilogrammi e di una introduzione dall'estero di pari quantità (come nella relazione ministeriale si calcola), e supposto che la polvere di prima qualità introdotta vi entri per un decimo del totale, l'introito annuo che ne deriverebbe alle finanze sarebbe di lire 780,000 circa, oltre l'aumento d'introiti che in virtù di questa nuova industria si verrebbe ad ottenere nella tassa di ricchezza mobile, aumento di cui qui non potrebbe tenersi calcolo, ma che probabilmente varrebbe a coprire se non in tutto almeno in parte assai grande, le spese di sorveglianza.

Non vi ha dubbio che la supposizione di un consumo di chilogrammi 1,200,000 non sia inferiore al vero; giacchè nel 1867, ad esempio, la quantità di polvere venduta dal Governo per l'interno consumo oltrepassò il milione di chilogrammi, malgrado il contrabbando fatto dall'estero, e malgrado vi sia luogo a supporre che quantità abbastanza considerevoli di polvere fabbricata all'interno, sia sfuggita agli effetti della legge sull'estensione della privativa. Il contrabbando si fa quasi intieramente per le polveri da caccia, le quali col regime del monopolio avendo presso di noi un prezzo elevatissimo, lasciavano un margine abbastanza considerevole ai contrabbandieri, onde coprire le spese, i danni provenienti dai pericoli inerenti a questa specie di commercio e quelli derivanti dalle incorse contravvenzioni, pur consentendo un tanto gua-

dagno. Ma quando per l'effetto della cessazione del monopolio, il prezzo delle polveri sia anche presso di noi sceso ad un tasso moderato, il contrabbando vi troverà gli stessi pericoli, ma non più gli stessi introiti, e se non verrà intieramente tolto, diminuirà però considerevolmente, aumentandosi di altrettanto la quantità di polvere che pagherà la tassa. La fabbricazione interna potrà col tempo svilupparsi, e troverà in parte un esito in quelle regioni che ora ricevono polvere dai fabbricanti inglesi, la cui concorrenza non sarà tanto a temersi costando ad essi non meno, se non più, le ma-

terie prime, e più cara certo la mano d'opera. Coll'estensione dell'industria e del commercio delle polveri, si accresceranno quindi gli introiti dello Stato in questo ramo, e su di essi si potrà fare un assegnamento più sicuro di quel che non possa oggi farsi sul vantaggio problematico del monopolio, quando non lo si consideri solo dal punto di vista dell'amministrazione delle finanze, ma bensì da quello complessivo dei vari servizi dello Stato.

CASATI, *relatore*.

PROGETTO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È abolita la privativa delle polveri da sparo.

Art. 2.

Sulla fabbricazione della polvere da sparo sono imposte a favore dello Stato, a seconda del diverso sistema di fabbricazione, le tasse risultanti dalla tariffa A, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Sull'introduzione delle polveri e del polverino sono imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa B.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge sono assimilati alla polvere comune da sparo, tutti quegli altri prodotti esplosivi che possono servire a caricare armi o mine.

Art. 5.

Chiunque intenda esercitare un polverificio od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la ~~Notifica~~ ^{Notifica} all'autorità finanziaria almeno quattro mesi prima.

Art. 6.

Consimile notifica dovrà esser fatta nel termine stesso alla prefettura, onde ottenerne il permesso.

Art. 7.

Il prefetto, udita la deputazione provinciale, ~~per ciò che possa essere della di lei competenza, accorderà il permesso richiesto, quando nulla osti in riguardo alla pubblica sicurezza.~~

Art. 8.

Contro la decisione negativa del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, il quale deciderà inappellabilmente.

Art. 9. 4°

La licenza per lo smercio delle polveri è annuale e soggetta alla tassa di lire dieci, da pagarsi mediante una marca da bollo.

Art. 10. 9°

Coloro che alla promulgazione della presente legge vogliano riaprire un polverificio in locali nei quali già si esercitava prima dell'estensione della privativa, lo potranno, purchè ne facciano le dovute ~~Notifiche~~ ^{Notifiche} almeno un mese prima.

S'intenderà per polverificio l'impianto anche di un solo meccanismo atto a fabbricare polvere.

*allungazione
+ del periodo per cui si dà la pubblica
sicurezza sulla presente legge la tariffa A sarà
ridotta del 25 per cento.*

*I dichiarazioni
I al Sindaco
art. 6°
di sindaco ~~presentando~~ questa dichiarazione
giorno al prefetto e all'autorità finanziaria.
I a senso degli art. 48° e 49° della legge
20 dicembre 1865. allegata B. provvedendo
sulla domanda presentata.*

I notificazioni

1408: 10°

La spesa anticipata, si cui nella Tabella A.
 verrà pagata a rate mensili anticipate.
 Dovranno abbonarsi le rate corrispondenti
 ai mesi di sospensione di lavoro e poi
 mensilmente con adempimenti successivi nel
 primo mese, sempreché la sospensione
 sia stata dichiarata al sindaco entro il
 termine di 30 giorni.

Per prova del pagamento sarà rilasciata
 la relativa bolletta.

Il mese per gli effetti della sospensione
 sarà computato di 30 giorni da quello
 in cui cessa il lavoro.

+ o dei quali sia stata dichiarata la
 sospensione.

I oppositori non ammessi a
 formale ricorso a

119°

12

Art. 11.

Allorchè l'esercente vorrà fabbricare polvere dovrà
 farne la dichiarazione e pagare anticipatamente l'im-
 posta di mese in mese e per la specie e numero dei
 meccanismi che intende di adoprare.

In prova del pagamento gli sarà rilasciata la relativa
 bolletta.

Il mese sarà computato di trenta giorni da quello
 in cui comincia il periodo per il quale è pagata la
 tassa.

Art. 12- 11°

La bolletta di cui all'articolo precedente sarà l'unico
 titolo valevole insieme colla licenza per legittimare la
 fabbricazione e l'uso in essa dei meccanismi.

Art. 13.

Nel caso di scoppio che renda inservibili le mac-
 chine, si farà luogo alla rifusione della tassa pagata
 per esse al pro rata del numero di giorni che riman-
 gono a compire il mese.

Art. 14- 12°

L'amministrazione avrà il diritto di esigere che siano
 posti e tenuti in condizione di non poter essere ado-
 prati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legitti-
 mato dalla bolletta, +

La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei
 meccanismi sarà a carico dell'esercente.

Art. 15- 13°

Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre
 facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per
 farvi le necessarie verificazioni e di adire l'autorità
 giudiziaria per le perquisizioni in caso di sospetto di
 clandestina fabbricazione.

Art. 16- 14°

Sarà applicata una multa di lire 1000:

1° Contro chi avrà aperto ed esercitato un polveri-
 ficio senza aver soddisfatto in tempo alle prescrizioni
 degli articoli 4 e 5;

2° Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparecchi
 destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina
 colta in contravvenzione;

3° Contro chi ~~essendo~~ lasciasse entrare nei polve-
 rifici e locali annessi gli agenti di cui all'articolo 11° o
 si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni.

119°

Art. 17- 15°

Per le fabbricazioni non legittimate dalla bolletta vi-
 sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defrau-
 data, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'im-
 posta stessa e dalle pene comminate coll'articolo pre-
 cedente nei casi in cui siano applicabili.

Art. 18. 16°

Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa.

Art. 19. 17°

Il fabbricante potrà appaltarsi colla finanza e pagare una somma da concordarsi anno per anno coll'autorità finanziaria per abbuono della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel qual caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10.

Art. 20. 18°

I trasporti di polvere in quantità maggiore di 5 chilogrammi dovranno essere previamente notificati all'autorità di pubblica sicurezza. Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità, anche minore, quando si eseguisca per mezzo di ferrovie o di altri pubblici mezzi di trasporto. Il contravventore incorrerà nella multa di lire cinque per ogni chilogramma.

Art. 21. 19°

Il credito dello Stato è privilegiato sul polverificio per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe.

Art. 22. 20°

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione in contrabbando saranno puniti a norma del decreto legislativo del 28 di giugno 1866, n° 3020.

Art. 23. 21°

Sarà applicabile una multa di lire cinquecento contro chi venderà polvere senza la licenza di cui all'articolo 4.

Art. 24. 22°

Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contravvenzione potrà essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato.

Art. 25. 23°

Gli articoli 85, 86, 87 e 91 del regolamento doganale, approvato con legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge.

Art. 26. 24°

Le multe portate dagli articoli antecedenti, s'intenderanno applicate senza pregiudizio di quelle altre pene comminate dalle leggi, in cui il contravveniente fosse incorso per le conseguenze derivate dalle contravvenzioni da lui commesse.

Art. 27. 25°

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1869, ed all'istessa epoca cesserà la fabbricazione nei pol-

La fabbricazione di polvere con processi nuovi o con modificazioni in questa legge sarà punita con multa da 1000 lire per recidiva anche e nelle contravvenzioni stabilite in questa legge medesima.

[# 12. 14. 15. I 10. 11. 12. 13.]

Don Giacomo Andea non è stabilito il peggio
di vendita delle polveri state fabbricate
per il pubblico ~~interio~~ ^{interio}, e che al St. D. Maria
ba 1866. si comprano ancora nei suoi
magazzini dello Stato.

14
verifici dello Stato delle polveri destinate ad essere
vendute.

La vendita al pubblico delle polveri fabbricate per conto dello Stato avrà termine col 31 dicembre 1869.

Con decreto reale verrà stabilito il prezzo delle polveri da vendersi durante l'anno 1869 per conto dello Stato.

Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Sono abrogate tutte le leggi e decreti in quanto siano contrari alla presente legge.

Approvato nella seduta del 1. Dic. 1868.

villatiz

TARIFFA A

Tasse di fabbricazione mensile.

Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 4 chilogrammi di composizione L.	40	»
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 6 chilogrammi	60	»
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 8 chilogrammi	80	»
Per ogni pestello che possa contenere una carica maggiore di 8 chilogrammi	100	»
Per ogni macina con carica massima di 12 chilogrammi di composizione.	480	»
Per ogni macina con carica massima di 16 chilogrammi	640	»
Per ogni macina con carica maggiore di 16 chilogrammi	800	»
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 120 chilogrammi di composizione	1200	»
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 160 chilogrammi	1600	»
Per ogni botte tritatoria con carica maggiore di 160 chilogrammi	2000	»
Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplodente di cui all'articolo 4 della legge	50	»

TARIFFA B

Tasse d'introduzione.

Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro inferiore ad un millimetro	L. 1	50
Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro non inferiore ad un millimetro	»	80
Per ogni chilogramma di polverino	»	40
Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplodente di cui all'articolo 4 della legge	1	»

Apparente

Pelle

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO
e ripresentato alla Camera dal ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 20 marzo 1869

Soppressione della privativa della polvere da fuoco.

SIGNORI! — Ho l'onore di ripresentare alla Camera il progetto di legge sulla soppressione della privativa delle polveri da fuoco che il Senato del regno ha testè approvato con alcune modificazioni.

All'articolo 2 fu espressamente stabilito che le tasse fissate dalla tariffa A per la fabbricazione dovessero andare esenti dalle sovrimposte provinciali e comunali, affine di eliminare il pericolo che quest'industria potesse col tempo essere di troppo aggravata, mentre dovevasi facilitarne lo sviluppo colla tenuità delle tasse.

Il concetto di questa disposizione, quantunque non fosse espresso nel testo del progetto da voi adottato, tuttavia era pure nella mente del Ministero e della Camera, ed è perciò che io accolli di buon grado quest'aggiunta.

Fu poi soppressa la disposizione concernente il termine che era stato prefisso a chi intendeva di aprire uno smercio di polveri o di esercitare un polverificio (articolo 5), essendo parso più conveniente di lasciare libero l'industriale il quale avrà così maggiore interesse di sollecitare e di compiere tutte le pratiche che sono richieste per l'esercizio della sua fabbrica.

Le norme segnate dalla legge 20 marzo 1866 (allegato B), per stabilire le distanze tra gli opifici e gli a-

bitati, non parvero sufficienti a tutelare la pubblica sicurezza rispetto alla fabbricazione, ai depositi, ai trasporti ed allo smercio delle polveri, e perciò fu modificato l'articolo 7, e furono indicate le prescrizioni speciali a questo riguardo da introdursi nel regolamento, rimandandole all'articolo 25. Fu pure fatta un'aggiunta al predetto articolo 7, concedendo agli interessati il ricorso in via gerarchica contro i provvedimenti del prefetto.

Fu soppresso l'articolo 9, perchè non si credette necessario uno speciale articolo di legge per gli antichi esercenti, dovendosi confondere, per l'applicazione del regolamento, le due classi di vecchi e di nuovi industriali, e così adottare per tutti un provvedimento uniforme.

Dell'articolo 16 si sono fatti due articoli separati con una variante di forma nella seconda parte, che divenne l'articolo 10 del progetto adottato dal Senato.

Non si è creduto opportuno di esonerare il fabbricante, quantunque appaltato per la tassa colle finanze dalle visite, verificazioni e perquisizioni stabilite coll'articolo 13, ed in questo senso venne emendato l'articolo 17.

L'articolo 18 fu pure soppresso, parendo che le di-

sposizioni in esso contenute debbano aver sede più propria nel regolamento.

A senso dell'articolo 19 votato dalla Camera, concedasi al credito dello Stato, per l'imposta, per le spese di giudizio e per le multe, il privilegio sul polverificio senza alcuna distinzione. Il polverificio è composto di una parte stabile, come il locale dove si fabbrica la polvere, e di una parte mobile, che sono gli utensili ed i meccanismi che servono alla fabbricazione. Ora è da notarsi che in forza di quest'articolo si darebbe luogo a due specie di privilegi, uno sopra gli stabili ed uno sopra i mobili.

Il Codice civile ammette il privilegio sugli immobili per le spese di giudizio e per i crediti dello Stato derivanti da tributo fondiario e da dritti di registro, ma non lo concede per le multe.

Per rendere pertanto questa disposizione più conforme ai principii generali che regolano la materia dei privilegi, si è creduto di introdurre in quest'articolo una modificazione la quale consiste nell'ammettere il privilegio per le multe solo sui mobili e sui prodotti del polverificio, e nel limitarlo, per quanto concerne gli immobili, al credito dello Stato per la tassa e per le spese di giudizio.

Affine poi di meglio esprimere il concetto di una eguaglianza ed anche di un esasperamento di pena che si volle infliggere colla disposizione contenuta nell'articolo 20, fu tolta la citazione del decreto legislativo 28 giugno 1866 e si dispose che gli impiegati, i quali si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione

illegittima delle polveri, fossero puniti come i contraventori ed inoltre destituiti.

Così pure non parve conveniente per l'applicazione delle contravvenzioni a questa legge, di richiamare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 91 del regolamento doganale, approvato con legge 21 dicembre 1862, perocchè queste disposizioni rientrano nelle norme del diritto comune. Per questa considerazione fu soppresso l'articolo 23.

Gli articoli 25 e 26 furono emendati perchè i termini in essi stabiliti (30 dicembre 1868 e 1° gennaio 1869) erano già oltrepassati, e, d'accordo col Ministero, vi si sostituirono i seguenti: 30 giugno e 1° luglio 1869.

Affine poi di evitare i danni che potrebbe per avventura cagionare lo scoppio delle polveriere, si aggiunse all'articolo 27 (ora 25 del progetto modificato) che il regolamento da approvarsi con decreto reale dovesse segnatamente statuire le distanze tra gli abitati ed i polverifici, non che tutte le altre cautele necessarie per la pubblica sicurezza.

Furono pur fatte leggiere modificazioni di forma agli articoli 10, 11, 13, 14 e 15.

Questi sono in compendio gli emendamenti introdotti nello schema di legge da voi approvato ed i motivi che li hanno consigliati; e siccome siffatti emendamenti non alterano punto l'economia della legge, che anzi tendono a meglio precisarne le disposizioni, così io ho fiducia che voi pure vorrete sanzionarli col vostro voto.

PROGETTO DI LEGGE.

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 1° dicembre 1868

Art. 1.

È abolita la privativa delle polveri da sparo.

Art. 2.

Sulla fabbricazione della polvere da sparo sono imposte a favore dello Stato, a seconda del diverso sistema di fabbricazione, le tasse risultanti dalla tariffa A, annessa alla presente legge.

Pei primi tre anni a datare dalla attuazione della presente legge la tariffa A sarà ridotta del 25 per cento.

Art. 3.

Sull'introduzione delle polveri e del polverino, sono imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa B.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge sono assimilati alla polvere comune da sparo tutti quegli altri prodotti esplodenti che possono servire a caricare armi o mine.

Art. 5.

Chiunque intenda esercitare un polverificio od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la dichiarazione al sindaco almeno quattro mesi prima.

Art. 6.

Il sindaco trasmetterà questa dichiarazione al prefetto e all'autorità finanziaria.

Art. 7.

Il prefetto, udita la deputazione provinciale, a senso degli articoli 88 e 89 della legge 20 marzo 1865, allegato B, provvederà sulla domanda presentata.

Art. 8.

La licenza per lo smercio delle polveri è annuale, e soggetta alla tassa di lire dieci da pagarsi mediante una marca da bollo.

Art. 9.

Coloro che alla promulgazione della presente legge vogliano riaprire un polverificio in locali nei quali già si esercitava prima dell'estensione della privativa, lo

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 17 marzo 1868

Art. 1.

~~Come contro.~~

Art. 2.

~~Sulla fabbricazione, ecc., come contro.~~

Le dette tasse sono esenti dalle sovrimposte provinciali e comunali.

~~Pei primi, ecc., come contro.~~

Art. 3.

~~Come contro.~~

Art. 4.

~~Come contro.~~

Art. 5.

Chiunque intenda esercitare un polverificio od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la dichiarazione al sindaco.

Art. 6.

Il sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà al prefetto con rapporto motivato la dichiarazione, e ne darà partecipazione all'autorità finanziaria.

Art. 7.

Il prefetto, udita la deputazione provinciale, provvederà sulla domanda presentata nei termini del regolamento, di cui all'articolo 25, salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica.

Art. 8.

La licenza per lo smercio delle polveri è annuale, e soggetta alla tassa di lire 10.

potranno, purchè ne facciano le dovute notificazioni almeno un mese prima.

S'intenderà per polverificio l'impianto anche di un solo meccanismo atto a fabbricare polvere.

Art. 10.

La tassa annuale, di cui nella tabella A, verrà pagata a rate mensili anticipate.

Saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi di sospensione di lavoro e pei meccanismi non adoperati durante un intero mese, semprechè la sospensione sia stata dichiarata al sindaco entro il termine di tre giorni.

In prova del pagamento sarà rilasciata la relativa bolletta.

Il mese per gli effetti della sospensione sarà computato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro.

Art. 11.

La bolletta di cui all'articolo precedente sarà l'unico titolo valevole, insieme colla licenza, per legittimare la fabbricazione e l'uso in essa dei meccanismi.

Art. 12.

L'amministrazione avrà il diritto di esigere che siano posti e tenuti in condizione di non poter essere adoprati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legittimato dalla bolletta, o dei quali sia stata dichiarata la sospensione.

La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei meccanismi sarà a carico dell'esercente.

Art. 13.

Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni, e di adire l'autorità giudiziaria per le perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.

Art. 14.

Sarà applicata una multa di lire 1000 :

1° Contro chi avrà aperto ed esercitato un polverificio senza aver soddisfatto in tempo alle prescrizioni degli articoli 4 e 5;

2° Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparecchi

Art. 9.

La tassa annuale verrà pagata a rate mensili anticipate, a norma della tariffa A.

~~Il resto dell'articolo come contro.~~

Art. 10.

La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati da questa legge sarà soggetta a tassa da stabilirsi con decreto reale e da coordinarsi alla tariffa A.

Per le contravvenzioni saranno applicabili le multe stabilite da questa legge.

Art. 11.

La bolletta, di cui all'articolo 9, sarà l'unico titolo valevole, insieme con la licenza, per legittimare la fabbricazione e l'uso per essa dei meccanismi.

Art. 12.

~~Come contro.~~

Art. 13.

Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni; potranno pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di fare, a norma delle leggi, perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.

Art. 14.

Sarà applicata una multa di lire 1000 :

1° Contro chi avrà aperto ed esercitato un polverificio senza licenza;

~~2° come contro.~~

destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina colta in contravvenzione;

3° Contro chi opponesse un assoluto e formale rifiuto a lasciare entrare nei polverifici e locali annessi gli agenti di cui all'articolo 13, o si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 15.

Per le fabbricazioni non legittimate dalla bolletta vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e dalle pene comminate coll'articolo precedente, nei casi in cui siano applicabili.

Art. 16.

Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa.

La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati in questa legge sarà colpita con modi da stabilirsi per decreto reale e nelle proporzioni determinate da questa legge medesima.

Art. 17.

Il fabbricante potrà appaltarsi colla finanza e pagare una somma, da concordarsi anno per anno coll'autorità finanziaria, per abbuono della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel qual caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 13.

Art. 18.

I trasporti di polvere in quantità maggiore di 5 chilogrammi, dovranno essere previamente notificati all'autorità di pubblica sicurezza. Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità, anche minore, quando si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri pubblici mezzi di trasporto. Il contravventore incorrerà nella multa di lire 5 per ogni chilogramma.

Art. 19.

Il credito dello Stato è privilegiato sul polverificio per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe.

Art. 20.

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione in contrabbando, saranno puniti a norma del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n° 3020.

3° ~~come contro.~~

Art. 15. *

Per le fabbricazioni non legittimate vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e dalle pene comminate coll'articolo precedente, nei casi in cui siano applicabili.

Art. 16.

~~Come contro.~~

Art. 17.

Il fabbricante potrà convenire con la finanza pel pagamento di una somma, da concordarsi anno per anno coll'autorità finanziaria, per abbuono della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel quale caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 18.

Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe, è privilegiato sui mobili e sui prodotti del polverificio, secondo il disposto del Codice civile all'articolo 1958, n° 1.

Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sullo stabile, limitatamente però alla tassa ed alle spese giudiziali, in ordine all'articolo 1962 del Codice stesso.

Art. 19.

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione illegittima, saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti.

~~Art. 21.~~

Sarà applicabile una multa di lire 500 contro chi venderà polvere senza la licenza di cui all'articolo 4.

~~Art. 21.~~

Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contravvenzione potrà essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato.

~~Art. 23.~~

Gli articoli 85, 86, 87 e 91 del regolamento doganale, approvato con legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge.

~~Art. 24.~~

Le multe portate dagli articoli antecedenti s'intenderanno applicate senza pregiudizio di quelle altre pene comminate dalle leggi, in cui il contravveniente fosse incorso per le conseguenze derivate dalle contravvenzioni da lui commesse.

~~Art. 25.~~

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1869, ed all'istessa epoca cesserà la fabbricazione nei polverifici dello Stato delle polveri destinate ad essere vendute.

~~Art. 26.~~

Con decreto reale verrà stabilito il prezzo di vendita delle polveri state fabbricate per il pubblico smercio, e che al 31 dicembre 1868 si trovassero ancora nei magazzini dello Stato.

~~Art. 27.~~

Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

~~Art. 26~~

Sono abrogate tutte le leggi e decreti in quanto siano contrari alla presente legge.

*Approvato nella seduta
del 24 Maggio 1869.*

Art. 20.

Sarà applicabile una multa di lire 500 contro chi venderà polveri senza la licenza.

~~Art. 21.~~

Come contro.

Art. 22.

Le multe portate dagli articoli antecedenti s'intenderanno applicate, salvo le altre pene che possano essere comminate dalle leggi penali.

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1869.

Art. 24.

Con decreto reale verrà stabilito il prezzo di vendita delle polveri state fabbricate per il pubblico smercio, e che al 30 giugno 1869 si trovassero ancora nei magazzini dello Stato.

Art. 25.

Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

E segnatamente statuirà:

1° Sulla distanza tra gli abitati ed i polverifici, ed i magazzini di polvere, nonchè sulle altre cautele necessarie per la pubblica sicurezza rispetto alla fabbricazione, ai depositi, ai trasporti, allo smercio delle polveri, stabilendo la relativa multa;

2° Sul modo di determinare la carica massima indicata nella tariffa A.

Art. 26.

Come contro.

TARIFFA A.

Tasse di fabbricazione mensili.

Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 4 chilogrammi di composizione	L.	40	»
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 6 chilogrammi	»	60	»
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 8 chilogrammi	»	80	»
Per ogni pestello che possa contenere una carica maggiore di 8 chilogrammi	»	100	»
Per ogni macina con carica massima di 12 chilogrammi di composizione	»	480	»
Per ogni macina con carica massima di 16 chilogrammi	»	640	»
Per ogni macina con carica maggiore di 16 chilogrammi	»	800	»
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 120 chilogrammi di composizione	»	1200	»
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 160 chilogrammi	»	1600	»
Per ogni botte tritatoria con carica maggiore di 160 chilogrammi	»	2000	»
Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplodente di cui all'articolo 4 della legge	»	50	»

TARIFFA B.

Tassa d'introduzione.

Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro inferiore ad un millimetro	L.	1	50
Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro non inferiore ad un millimetro	»	80	»
Per ogni chilogramma di polverino	»	40	»
Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplodente di cui all'articolo 4 della legge	»	1	»

Il Presidente
ADRIANO MARI.

approvato

TARIFFA A.

Come contro.

TARIFFA B.

Come contro.

Il Presidente del Senato
CASATI.

Parlatore. La produzione di un prodotto fin calcolata dagli
effetti dell'attività della produzione nelle fattorie
reali; ma non si può sapere se tale sia anche nelle
piccole fattorie private.

Goratti. Credo necessario di introdurre un quinto grado nei
sensi di "fattoria"; non è una questione tecnica
che deve essere risolta con la prima ora coperta, ma
non è indifferente.

Credo che la legge deve essere convenientemente supportata
al valore della produzione.

Casati. La questione delle tariffe deve considerarsi anche rispetto
al commercio d'exportazione.

Parlatore. Dovrebbe avere talvolta dei prezzi commerciali della
fabbrica stessa, ma deve avere una base per giudicare fino
a qual punto si può gravare la tassa senza far
il commercio d'exportazione.

Goratti. Bisogna risolvere la questione delle tariffe in due:

1° tariffa di produzione;

2° tariffa d'introduzione.

La prima agisce a ritardare la prima, la seconda
si pone in correlazione con essa.

Sono quindi le questioni: si vuole che una tassa

di produzione del 30 per cento sul valore sia giusta?

Parlatore. La legge è in via

Parlatore. La legge è in via per particolari contenuti interviene
anche.

Fauri. Vorrei preoccuparmi di una cosa che non era compresa
nella legge 2 ottobre dal Ministro per l'industria, che
è quella delle industrie di vetro, che si è fatta
nell'industria privata. Bisogna vedere se si può non si
a prendere qualche disposizione legislativa.

Goratti. Il Governo aveva facoltà e un obbligo di rilevare
gli stabilimenti, con una legge e di imporre solo la
matassa prima o la prima di fattoria.

Av. 9^o Paris.

Essendo stato assente da
Parigi fino a mercoledì, non ho
potuto ancora occuparmi d' affari
di of. Di più, avendo l'amm. un
affare al Tribunale, temo d' non
poter intervenire all' adunanza della
Commissione.

Questo ho voluto avvertire,
non già per ritardare il lavoro, ma
per giustificare la mia assenza e
preparare presso i colleghi.

Mi è grato protestarmi

27 mag. 1868.

app
Amedeo

altre cause, avendo la condizione dell'altipale
per annullare la licenza, ma di solito che
in ciò si verificano contravvenzioni; giacché
l'apertura di un polverificio o di un deposito
in condizioni non uguali a quelle sotto le quali
fu concessa, equivarrebbe all'assai loro stabilimento
senza licenza e verrebbe perciò colpita
dall'art. 13 del progetto modificato.

Quindi si che la stessa commissione propone
la soppressione dell' ~~articolo~~ ^{espressione} della parola: stabilimento
la relativa multa nel 1° dell'art. 24. e il
riferimento dell'articolo 18, affine di sottoporre
a qualunque causa, il trasposto, senza polverificio
che può pure esser dato luogo a simili pericoli.

(M. A. B.)
relatore.

più facile a principali punti di
un regolamento - l'ufficio preoccupa,
e, però, in quel ^{quell'atto in} ~~con~~ ^{appuntata}, la
una prima parte in ogni circostanza.

Si è naturalmente stabilito:

1.° La stima ha gli abitati, e i polverificati
2.° i magazzini di polvere, non che sulle altre
3.° multe incassate per la pubblica sicurezza rispetto
4.° alla pubblicazione, ai depositi, ai depositi, alle linee
5.° dei polveri. Stabilito la relazione multa
6.° avrebbe la altra commissione multa ad
7.° esprimere rispetto al consiglio generale di questa
8.° regolante, ^{quantunque} ~~multa~~ a la sua avviso. L'articolo per
9.° mutare, potrebbe bastare, giacché di multa multa
10.° il regolamento, potrebbe occuparsi se non di
11.° ciò che in quest' appuntata non indica.
12.° Ma quello che si sembra veramente vedere anche
13.° la natura di un regolamento e la facoltà
14.° che non è difficile ad ammettere, che la
15.° facoltà che con quel articolo si considererebbe di senza
16.° essere muta in un regolamento semplicemente ap-
17.° provato in l'ordine reale. Non risultano ne dalla
18.° relazione, ne dalla disposizione avvicinata in Senato
19.° le ragioni che abbiamo esplicitamente questa disposizione

1794 C.

Relazione

Caro Michele Bianchi Riccardi -
Santho in Lunedi di Broo, in un
giorno.

Tratta al 7 maggio 1864.

Io ho fatto le modificazioni che l'alto ramo
del Parlamento introduce nel progetto di legge
per la soppressione della privativa sulle polveri da
affaro, quale era stato approvato dalla camera di
deputati. Nessuna di esse era alterazione al
cometto generale della legge, né alle due prin-
cipali disposizioni. Per il che la votata commissione
non dovrebbe mettersi a proporre l'imme-
diata approvazione, se una ~~aggiunta~~ all'art.
29 del primitivo progetto (24 del progetto modifi-
cato) non ~~essa~~ ^{ha} abbianza ~~è~~ ^{le} consiglia di ~~propo-~~
~~ne~~ ^{in proposito} ~~alcune~~ ^{alcune} considerazioni.

L'articolo primitivo così si esprimeva: Una regola-
mento da approvarsi con decreto reale stabilisce
le norme per l'applicazione delle disposizioni con-
tenuite nella presente legge, salvo all'alto ramo
del Parlamento che fosse utile indicare in modo

all'art. 3

Esaminare il modo migliore per sopprimere
le perdite all'ingrosso nelle StB.

Art. 4.

Linea 1. L. 20 linee di 10

Art. 5. 6. 7. 8. Da coordinarsi al sistema del pagamento
di una tassa di fabbricazione

Mandati Degli Uffici

1.^o Approvazione, talia a l'una o off.^a degli articoli.

2.^o

3.^o

1.^o Approvazione, talia a l'una o off.^a degli articoli.

2.^o Approvazione.

3.^o Approvazione della intenzione dell'art. 2. riguardante la tariffa, per tutto (o intiera) altra disposizione degli articoli.

4.^o Approvazione, osservando per l'art. 4. di novembre modificazione dell'art. 2. in favore della fatta, capione alle intenzioni.

5.^o

8.^o Mandato di Fiducia

9.^o Approvazione

Illmo. Sig. Cav. Presidente

Sottoscritti pregano la gentilezza di V. S. Illma. a volersi compiacere di convocare al più presto possibile, la Commissione incaricata dell' esame del progetto di Legge - Suppressione della privativa sulle Polveri da fuoco - modificato dal Senato del Regno inique? presentato alla Camera dal Min:ro delle Finanze nella tornata del 26. Maggio 1869.

A giustificare questa preghiera, gli scriventi fanno osservare a V. S. Illma. che durante la Legge stessa in corso di vigore col primo luglio prossimo, ogni artigiano o promaniglieria, sarebbe di un danno immenso ai molti fabbricanti che già hanno in pronto i loro Opificii, e che hanno già fatte ingenti provviste, della materia prima per la confezione delle Polveri.

Nella grata speranza di vedere benigne e accolta questa loro domanda, pregano all' cuore di segnarsi.

Firenze li 15. Maggio 1869.

Illmo. Sig. Cav. Adriano Mari
Presidente della Camera dei Deputati

Firenze

Deputati Obbedienti Servitori
Giuseppe Giano Fabbricante
di Polveri
Cesare Vignini, Notaio Mandato
e fabbricante delle Poudre d'Artillerie

Chiunque intenda esercitare un polverificio od

stici che largamente ci vengono forniti dai lavori fatti dalla Commissione generale del bilancio 1867 e dagli allegati dal Ministero prodotti in appoggio della relazione con cui accompagnò l'attuale proposta di legge, ci farà facilmente persuasi che in realtà quella cifra non rappresenta altro se non un introito illusorio.

L'allegato *H* della relazione sul bilancio della guerra per l'anno 1867 ci dà i prezzi di costo delle varie qualità di polvere fabbricata dallo Stato, e da lui venduta al pubblico, tenuto conto (come naturalmente si deve per una industria che, benchè esercitata dal Governo, è un vero commercio, e come tale dev'essere esaminata per dedurne la convenienza), tenuto conto, dicesi, degli interessi dei capitali impiegati negli opifici, degli acquisti di materie prime e delle spese per trasporto, custodia e vendita. Ora, se le cifre parziali di costo di ciascuna qualità di polvere, quali risultano da quell'allegato, si applicano alle quantità vendute nel 1867, si viene ad ottenere una cifra totale di lire 2,151,156 19, la quale contrapposta a quella dell'introito lordo ottenutosi dalla vendita, quale è fornito dall'allegato *B* del progetto di legge, nella somma di lire 2,784,950 31, lascierebbe in pro delle finanze, e pel 1867, un'introito netto di lire 633,794 12.

Questo è il vero vantaggio che lo Stato ritrarrebbe in media dal monopolio della polvere, e sarebbe certo, nelle nostre circostanze finanziarie da tenersi in giusto calcolo, se già non si fosse dall'esperienza dimostrato che i nostri polverifici, dovendo sopperire alla fabbricazione della polvere da vendersi al pubblico, non possono poi bastare a quella necessaria pel consumo dell'esercito e della marina, nonchè di altre istituzioni cui lo Stato è tenuto a fornirli. Da ciò deriva che, o si deve questa in parte comperare annualmente all'estero, o si consumano le rimanenze dei magazzini, e si accumulano dei disavanzi di riserva, che presto o tardi, al minimo sentore di guerra, conviene poi riempire, facendo gli acquisti nel momento del maggior caro. Quindi, d'un tratto, per la differenza dei prezzi nostri di fabbricazione con quelli d'acquisto, si arrischiano tutti i guadagni che si erano fatti colla vendita all'interno, e si subiscono delle perdite talvolta non indifferenti. Per ciò appunto, nel 1866, si dovettero provvedere all'estero chilogrammi 1,350,000, con una spesa, tra acquisto e trasporto, di lire 2,910,350. Non è quindi fuor di luogo l'asserire che, attesa la non sufficiente produttività dei nostri polverifici, il monopolio finisce coll'indurre una perdita, anzichè un vantaggio allo Stato.

Egli è ben vero che la relazione ministeriale asserisce che la perdita prodotta dalla cessazione del monopolio ascenderebbe all'annua somma di lire 10107 80, pur tenuto calcolo dei valori capitali da impiegarsi nella fondazione di nuovi polverifici necessari, onde soddisfare al doppio servizio dello Stato e del pubblico, del personale occorrente per l'aumento di lavoro, e delle eventualità degli scoppii. Ma, onde stabilire la differenza fra i due casi dell'abolizione o no del monopolio, non pose in conto nel primo (e rispetto al consumo dello Stato) se non la somma di lire 1,033,500, portata dall'allegato *D* dei 770,500 chilogrammi annualmente occorrenti allo Stato, somma calcolata a prezzi di costo assai inferiori dei reali, perchè in essa non si tenne calcolo di tutti quegli elementi che non compaiono sotto il capitolo *Polveri e nitri* del bilancio della guerra, come sarebbero le paghe del personale tecnico, le spese di manutenzione dei fabbricati, le eventualità di scoppii, ecc. Quindi il computo ivi fatto non può accettarsi come corrispondente alla realtà, e ciò tanto più facilmente si dimostra quando si osservi che nell'allegato *D* la polvere da caccia sopraffina è, a cagione d'esempio, indicata al prezzo di costo di lire 1 30, mentre dall'allegato *H* della relazione del bilancio 1867 (pure esso calcolato dal Ministero di finanza sui dati forniti da quello della guerra) ne risulterebbe il costo in lire 3 57; così la polvere da guerra, valutata nell'allegato *D* a lire 1 10, risulta dal citato allegato *H* al prezzo di lire 2 68. Ognun vede come da queste differenze di calcolo nei prezzi il computo debba essere singolarmente alterato.

Non sarebbe perciò da indursi l'erroneità dell'allegato *D* della relazione ministeriale. Esso non fu dal Ministero della guerra calcolato se non nell'intendimento di dimostrare quale somma, dopo abolito il monopolio, dovrebbe annualmente stanziarsi onde assicurare il servizio dello Stato, al capitolo *Polveri e nitri* del bilancio della guerra; in esso, adunque, non dovevasi tenere nessun calcolo di tutti quegli altri elementi che non riflettono quel capitolo, ma che pure concorrono a formare il prezzo reale di costo delle polveri, specialmente quando questa questione debba esaminarsi, come qui è il caso, dal punto di vista industriale e commerciale.

Stabilito così che, come è presso di noi attuato, il monopolio è di poco o nessun vantaggio allo Stato, e fors'anche di scapito, ne verrebbe chiara la conseguenza della opportunità della sua abolizione.

Se non che, quando in altre occasioni questa que-

stione fu posta in discussione alla Camera, si fece da alcuni osservare come in Francia questo monopolio desse un prodotto netto alle finanze di circa sette milioni, e che quindi non si saprebbe vedere il motivo perchè presso di noi esso non avesse a rendere una somma, se non esattamente correlativa a quella, avuto riguardo all'ampiezza de' due Stati, però abbastanza importante da costituire una vera risorsa per l'erario. L'argomento è specioso e non può a meno di fare, imprevvisamente addotto, qualche impressione.

Egli è un fatto che se, a mo' di esempio, si prende ad esaminare il bilancio francese per il 1866, vi si trova iscritto un reddito lordo per vendita di polveri di 13,000,000 in cifra tonla; che se ad essa si contrappone la somma delle spese di fabbricazione e dell'amministrazione delle gabelle nella cifra tonla di 6,000,000, risultante dai bilanci passivi delle finanze e della guerra, si ha un residuo di 7,000,000 circa. Ma egli è da avvertire che nei 6,000,000 di spesa non è tenuto calcolo dei trasporti, degli agi ai rivenditori, degli interessi dei capitali impiegati, e dei pericoli di scoppii; cose tutte che si dovrebbero contemplare onde stabilire un vero computo di confronto, e che di molto diminuirebbero la cifra degli introiti netti per lo Stato. Tanto ciò è vero che il prezzo di costo di un chilogramma di polvere sopraffina sarebbe, secondo il bilancio francese, di lire 2 69, mentre, secondo i dati forniti dal Ministero della guerra e da quello delle finanze, sarebbe, presso di noi, di lire 3 57; così sarebbe in Francia quello della polvere da guerra di lire 1 43, e presso di noi di lire 2 58. Sarebbe difficile il potere qui indicare se questa differenza di prezzi dipenda solo da diverso metodo di calcolo nel definirli, o se avesse un reale fondamento nei sistemi di fabbricazione e di amministrazione; ma sembrerebbe che il primo motivo dovesse essere il vero.

Contuttociò non è da negarsi che la Francia ritragga dal monopolio delle polveri un vero utile, il che presso di noi non accade. Ma diverse essenzialmente sono, sotto questo rapporto, le condizioni della Francia dalle nostre; essa possiede polverifici sufficienti a produrre non solo la polvere necessaria pel consumo dello Stato e del pubblico all'interno, ma anche una considerevole quantità destinata al commercio coll'estero. I nostri polverifici invece, non bastando al consumo interno, ci lasciano un annuo disavanzo che, o conviene colmare con compere fatte all'estero, e quindi ad un maggior prezzo, o far cessare colla spesa di ingenti somme, destinate all'erezione degli stabilimenti ne-

cessari a produrre tutte le quantità di polveri che si richiedono. Quindi è che l'esempio della Francia non può essere citato a dimostrazione della convenienza del mantenimento del monopolio in Italia.

Dedotta così la poca o nessuna utilità del monopolio della polvere presso di noi, non è chi non iscorga di quanta convenienza ne abbia a riuscire la cessazione. L'industria, alla quale non mancano nel paese stesso le materie prime, che già in alcune provincie era abbastanza largamente, almeno per l'interno consumo, esercitata, e che, malgrado l'estensione della privativa, tuttora è libera in un'estesa parte del regno, come è la Sicilia, può rivivere e fiorire ed essere fonte d'introiti non dispregevoli allo Stato, sia sotto forma d'una tassa speciale, sia sotto quella di tassa di ricchezza mobile pagata dagli industriali sui loro guadagni. La Commissione quindi, alla quasi unanimità ammise senz'altro la massima generale contenuta nel progetto di legge presentato dall'onorevole ministro di finanze, sia perchè vi vedeva un vantaggio ben più sicuro all'erario, di quel che ora non sia il problematico profitto sulla vendita delle polveri, sia perchè essa era perfettamente consona all'ordine del giorno votato dalla Camera e citato al cominciare di questa relazione.

AmMESSO in massima il principio, rimaneva alla Commissione di studiarne l'applicazione, affinchè nel mentre riuscisse di vero utile, la tassa da imporsi non fosse tale da rendere illusoria la libera facoltà di produzione, fosse giustamente ripartita, e di facile e non troppo intralciata esazione. Tre sistemi stavano davanti alla Commissione:

1° Quello contenuto nel progetto ministeriale, il quale si fonda sulla tassazione diretta di ogni macchina, nel supposto che la sua produzione consti di una media indipendente dalla sua reale potenza ~~o dal tempo durante il quale lavora.~~ /;

2° Quello della tassazione del reale prodotto di ogni opificio, constatato man mano della sua realizzazione;

3° Quello di una tassa di presunta fabbricazione applicata a un dipresso colle norme segnate dalla legge sul dazio-consumo per la tassa sulla fabbricazione della birra ed acque gazoze. /

Si verranno qui brevemente esponendo i motivi che, dopo animata discussione, indussero la maggioranza della Commissione ad escludere i due primi sistemi, attenendosi di preferenza al terzo.

Il sistema ministeriale è, non v'ha alcun dubbio, fondato su accurati calcoli, stabiliti dall'egregio diret-

I

Per questa ragione, anziché la proposta contenuta nel progetto ministeriale, la quale alla fine si riduceva a tassare una presunta fabbricazione fissa, a prezzi stabiliti, si preferì deviare la commissione, sotto una forma ~~alla commissione~~ ^{alla commissione} ~~costituita~~, ^{costituita} ~~stabilita~~ a quale, degli altri due progetti, avesse a concedere la preferenza.

tore del regio polverificio di Fossano, sulla media produzione delle macchine che in quello stabilimento si impiegano; e non vi ha parimente alcun dubbio che, applicato quel sistema a polverifici grandiosi, i quali producano quantità considerevoli di polveri ed abbiano uno smercio tale da permetter loro di provvedersi delle macchine più perfezionate e di lavorare tutto l'anno, darebbe risultati inappuntabili nella loro esattezza, e di uguale convenienza pel fabbricante e per l'erario. Ma egli è impossibile il supporre che le cose possano trovarsi in questi termini. L'industria della fabbricazione della polvere non è tale per sua natura da esigere l'impiego di cospicui capitali, nè l'operazione di vastissimi opifici; di polvere se ne può fabbricare anche minime quantità, le quali, se per ciò stesso prodotte con mezzi imperfetti non raggiungerebbero un valore commerciale importante, pure soddisferebbero ai più comuni impieghi e troveranno sempre uno smercio conveniente, procurando al fabbricante un guadagno tenue bensì, ma in proporzione col poco capitale impiegato. Da ciò deriva che piccoli industriali, contadini molti, si dedicherebbero, ove il monopolio venga abolito, alla fabbricazione della polvere, alla quale già in alcune provincie attendevano, e che così si potrebbero stabilire molti piccoli opifici, forniti di mezzi di fabbricazione non certamente così perfetti e corrispondenti in potenza a quelli che nei polverifici del Governo si trovano in uso, o che fabbriche importanti private potrebbero adottare. E, quantunque la legge non debba preoccuparsi di proteggere in modo speciale queste industrie imperfette, tuttavia non deve però essere così informata da renderne assolutamente impossibile l'esercizio; altrimenti la libertà di fabbricazione diverrebbe quasi illusoria, rimanendo solo riservata a chi può disporre di considerevoli capitali. Queste piccole industrie adunque si farebbero di meccanismi piuttosto rozzi, perchè il più spesso fabbricati o dagli stessi esercenti, o da qualche locale artigiano indotto delle regole della meccanica industriale, la quale insegna che in ogni lavoro da eseguirsi vi sono quelle norme di costruzione che, seguite a dovere, danno il maggior utile. Quindi il prendere per base di tassazione la quantità di produzione di un pestello fabbricato secondo le vere regole dell'arte, ~~quantità che dipende dalla capacità del mortaio, dal peso del pestello, dall'altezza da cui cade, dal numero dei colpi che batte in un dato tempo~~, sarebbe l'adottare un sistema giustissimo in teoria, ma poco equo nell'applicazione. Esso è invero fondato sopra una

media, e quindi, negli scarti di tassazione, l'erario verrebbe probabilmente a guadagnare da una parte ciò che perderebbe dall'altra; ma non così avverrebbe pei produttori, dei quali coloro che possedessero pestelli di poca potenza produttrice, non troverebbero alcun compenso in che il loro vicino pagasse meno della media stabilita dalla legge.

Egli è ben vero che alle medie di lavoro fatto, calcolate nella relazione ministeriale, fu poi applicato il valore della polvere di infima qualità, cosicchè il prodotto tassato si può quasi riguardare come un minimo. Ma se ciò sta quando si considera la totalità della produzione di polvere nello Stato, non così avviene quando si prenda ad esame ciascun polverificio in particolare. Tutti questi piccoli opifici non sono liberi di fabbricare quella qualità di polvere che più aggrada ai loro proprietari, giacchè fabbricando piccole quantità non possono destinarle all' lontano commercio, ma solo all'usuale consumo dei paesi circonvicini. Quindi un piccolo polverificio che con mezzi imperfetti fabbricasse, e non potesse fare altrimenti, soltanto polvere della infima qualità, verrebbe ad essere dal sistema contenuto nel progetto di legge presentato dal Ministero, gravato in modo talmente incomportabile, da non potere assolutamente sussistere.

Il progetto ministeriale considera tre modi di fabbricazione della polvere: coi pestelli, colle botti e colle macine. Una volta stabilita la potenza produttrice di un pestello e la tassa mensile che ad ognuno di essi si dovesse applicare, era ovvio il calcolare (sempre nel supposto di macchine aventi una determinata potenza) la proporzione di lavoro fatto da una botte o da una macina in confronto di quello di un pestello, e raggugliare ad essa la quota di tassa relativa. Ma se, ammesse una volta la base di calcolo, e le considerazioni che indussero ad adottarla, i risultati sarebbero matematicamente inappuntabili, devesi però osservare che in un altro inconveniente, oltre quelli sopra accennati, si verrebbe a cadere. Egli è certo indubitato che i tre sistemi nella relazione ministeriale indicati, sono i soli finora che trovansi in uso presso tutti i polverifici, ma è pure indubitato che la meccanica industriale non ha ancora detta la sua ultima parola, e quindi non dovrebbe recare alcuna meraviglia, se si trovasse altro sistema di macchine per eseguire quel lavoro, o se perfezionamenti o scoperte nuove alterassero le proporzioni del lavoro che anche le macchine attuali possono eseguire. Ove l'un caso o l'altro si verificasse, ognun vede come il progetto ministeriale, intieramente fondato

fabbricare il No 1

l'anno pro il Mio il taffare dell'anno
la capacità dei recipienti per ogni singola
cassa, avrebbe prodotto necessariamente una
crescita moltiplicata di taffe di marza
marza, e se la cassa in taffe poteva
rappresentarsi come egua, non avrebbe potuto
a meno di ingenerare spalti di nuovo
crescita dei taffe la compressione della
costabilità di valotto dei taffe di marza
tassa di marza, dei taffe taffe di marza
tassa di marza, nuovo moltiplicato delle
tasse. Tutte queste quindi alla fine
crescono per moltiplicazione il taffare la
cassa moltiplicata in pochi taffe di marza
tassa di marza in certi limiti, per
tassa di marza, come si dice, seconda tassa
tassa di marza di compressione che lavorano
in un dato
tassa di marza tempo.

Per questo quindi si taffe taffe di marza
tassa di marza taffe di marza alla relazione
tassa di marza, taffe di marza taffe di marza

cassa compressione quelli i quali
tassa di marza fino a taffe di marza

di compressione, la seconda di quelli
che in lavoro dei taffe di marza, e

la terza di quelli che in lavoro dei taffe di marza
tassa di marza, taffe di marza taffe di marza

lavorano. A questi ultimi applico la

tassa del ministero proposta, diminuendo

proporzionalmente quella dei taffe di marza

altri due taffe.

Per questo a questo computo che la

tassa nella relazione ministeriale proposta

L. 12. 12. 12.

provando
ed infine nell'ultima tassa quelli che
possono far lavorare una qualunque
quantità maggiore.

Non pareva al ^{la} Commissione che si do-
veva contemplare ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
introduceva nella tariffa. Infatti si può
delegare tutta la ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
dei privati ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
per ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
della ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
ne di questa natura. ^{La} ^{Commissione} ^{gli}
obiettava che intendono stabilire nuovi pro-
cessi, ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
introducono ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
introducono ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
sono perfettamente liberi di
per loro quella discrezione che meglio
corrisponde allo scopo; o per di più,
come è del loro interesse, vorranno
ottenere la massima quantità di
lavoro utile, dovranno stabilire in
condizioni che pare si stabilisce da
quelle delle macchine in uso col potere,
rispetto di ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
tutto la ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
ad una sola classe di macchine o di ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
intitolare, se la ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
maggiore o minore ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
materiale disponibile, non ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
per le ragioni già dette, ad accumulare
che la ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
stato di ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
minore ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
Per ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
in ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}
dopo ^{potenza} ^{minore} ^{di} ^{discrezione} ^{rispetto} ^{di} ^{quello} ^{che} ^{essa}

in forza della legge sull'obbligazione della proprietà
fondaria, e che non ancora fanno della
Stato invariabili, potessero in seguito
dell'approvazione di questa legge, (mentre
ancora de' concetti da essi già fatti
della, e per la massima parte super-
fatta e di poca potenza. Perchè
opportuno di non soffrire, mediante
una tariffa troppo elevata, una obli-
vione irreparabile e trasfusione, quella quale
lo Stato troverebbe. E non temendo

Non si diffidava per il (concetto
Stato) un'obbligazione capitale, grave, che
al limite del suo proprio potere
fatti, e di ciò che esso non possa la
vera potenza della macchina e quella
di il lavoro reale che esso snella
in grado di fornire, e non solo un
lavoro ipotetico, che talvolta può
ben diverso da quello che in effetti
si ottiene; che per il contrario
nuovo a progetto inimitabile, pot-
tero in gran parte colpire anche
quello della commutazione.

E' inutile il negarlo; sarebbe
Stato certo un limite all'attualità
la fine, quello che si fosse
fondato sulla stessa diretta del
lavoro che ogni macchina poteva
produrre, e ridotto quel lavoro in
numero di chilogrammi di potenza
fatta, presunta, fattibile, applicare

^{che}
L'Autore della Commissione ~~avrebbe voluto~~
~~proporre~~ la guasta ~~idea~~ il che progetto
che sottopone alla discussione della Camera, e
il quale ~~si vuole~~ ^{si} ~~avrebbe~~ ^{potrebbe} ~~anche~~ ^{essere} ~~posto~~ ^{posto} ~~in~~ ⁱⁿ
gravi punti di differenza conformi a quelle
del ministero proposto. Ebbi però l'agio
a considerare che stante la distanza
dal monopolio, allorché si offrisse
la legge di pubblica sicurezza, non si
si introduceva nessuna prerogativa signi-
ficante per lo stabilimento dei poliziotti
e degli uomini di polizia, e perche esse
non vedevano infatti nessuna nuova ap-
plicazione, allorché questa induzione subi-
ramente nelle mani dell'autorità governa-
tiva. Ora mediante questa la proposta
legge allorché essa si donava a questa,
era convinta che si poteva avere almeno
massime che ne rendessero meno per-
icolo per pubblico esercizio. Ed invece
ovvio ragion di pubblica sicurezza che
che §

sugli odierni sistemi di fabbricazione, andrebbe tosto in rovina; onde poi sottostare alla stessa sorte qualora, modificato bensì ma mant nuto nello stesso ordine di idee, un'altra volta il medesimo caso si avverasse.

Messo per queste ragioni da un lato il progetto ministeriale come di poco conveniente applicazione, rimaneva alla Commissione ad esaminare quale degli altri due sistemi di tassazione dovesse avere la preferenza.

Egli è certo che la tassazione diretta della polvere man mano che vien fabbricata, sarebbe il sistema più giusto, perchè imporrebbe in modo affatto sicuro la vera quantità e qualità della produzione; cosicchè non potrebbe avvenire in modo alcuno il caso, che troppo o troppo poco un esercente avesse a pagare. Ma se si considera come per tale modo si dovrebbe esercitare una sorveglianza assolutamente continua e minuta onde cogliere la merce al momento in cui raggiunge lo stato nel quale può essere smerciata (affinchè non accada che qualche parte ne sfugga alla tassazione in danno dell'erario); e se si pon mente alla quantità di personale che ad esercitare una simile sorveglianza presso qualunque minimo polverificio si esigerebbe, facilmente si comprenderà come un tale sistema, perfetto se considerato in modo astratto, sia in realtà assolutamente impraticabile, e come la spesa della sorveglianza governativa assorbirebbe completamente l'utile della tassa, a meno che questa si volesse spingere ad una quota tale da rendere impossibile l'industria. Quindi è che la Commissione non potè soffermarsi a questa idea, ed a lei non rimase che a studiare il modo di applicare convenientemente il terzo sistema.

Non si nascose però la Commissione le obiezioni che a questo si potevano opporre. Ed innanzi tutto la differenza che passa tra la fabbricazione della birra ed acque gazose, da quella della polvere. La prima necessariamente deve esercitarsi sopra masse considerevoli e presso i grandi centri di consumo; quindi poche sono le fabbriche, e poste in luoghi ove facilmente si hanno i mezzi per la sorveglianza, senza grave aumento di spesa; mentre l'industria delle polveri che può esercitarsi in piccolo, andrà a rifugiarsi, si dice, nelle remote valli ove o difficile riescirà il sorvegliarla, o volendolo fare esattamente si incontrerà una grossa spesa.

La Commissione tuttavia considerò non essere supponibile che il numero delle piccole fabbricazioni sia molto grande, giacchè, quando questa industria sia af-

fatto libera in tutto il regno, egli è evidente che essa potrà esercitarsi con ben maggior utile, di quel che non lo si potesse quando essa era limitata a poche provincie. Non mancherà quindi chi vi impiegherà forti capitali e si erigeranno polverifici importanti, i quali daranno qualità di polveri migliori, ed a relativo minor prezzo di quello che non possano fare piccoli fabbricanti con mezzi imperfetti. Questi perciò non potendo sostenere la concorrenza, a poco a poco spariranno, senzachè di ciò ottenere siasi espressamente incaricata la legge. Di ciò ne è prova la fabbricazione della birra, la quale può pur essa farsi in piccole quantità (come avviene in molti paesi della Germania), ma pure la convenienza di ciò fare in vista della vendita punto non esiste.

D'altra parte il sistema degli abbonamenti, che la Commissione propone possa dal Governo impiegarsi, faciliterà la sorveglianza rendendola meno necessaria.

Frutto della discussione della Commissione fu adunque il controprogetto che ora vi presenta, e nel quale cerò di comprendere tutte quelle disposizioni che non potevano formare materia di un semplice regolamento, ma che dovevano essere in modo esplicito dichiarate dalla legge.

Ammesso che la tassa sulla fabbricazione della polvere si dovesse esigere in modo analogo a quella che è imposta dalla legge del dazio consumo sulla fabbricazione della birra ed altre bevande, non poteva però, stante la diversità della materia che forma oggetto dell'imposta, lasciare, come in quel caso, affatto libera la erezione degli opifici. Ragioni di pubblica sicurezza, esigono in fatti che, sia nella loro situazione, sia nella disposizione e costruzione dei locali, l'erezione di polverifici venga assoggettata a diverse cautele, che valgano possibilmente a prevenire od almeno a rendere meno gravi le conseguenze degli scoppi, che l'esperienza dimostrò pur troppo avvenire anche agli stabilimenti meglio diretti e sorvegliati. L'esame dell'osservanza di queste cautele (che possono dal regolamento determinarsi) vien nel progetto che vi si propone lasciato al prefetto, come quell'autorità che, trovandosi in luogo, è meglio in grado di fare le opportune indagini; e solo si ammise il ricorso al Ministero dell'Interno in caso di decisione negativa, onde non precludere al richiedente un mezzo di ottenere riparazione di quella che egli potesse riguardare come una ingiusta ripulsa.

La tassa commisurata alla quantità e qualità di polvere che si presume fabbricata in un mese, secondo le

indirettamente

Si viene ora a parlare delle tariffe per
l'introduzione nello Stato delle polveri sottili,
cioè all'oltret. ~~La tariffa~~

La tariffa nel progetto ministeriale
proposta, stabiliva per le polveri di qua-
lità inferiore una dogana d'entrata di
cent. 40 per l'olografismo, ed uno di
1,50 per le polveri superiori. La prima
di queste tariffe essendo perfettamente uguale
a quella di fabbricazione estera, la
polvere di qualità superiore era assa-
lutamente soggetta alla concorrenza
straniera, mentre invece la polvere di
qualità più fine, la quale non era
all'interno tassata se non colla stessa
tassa dell'estero, era però tutelata da
una dogana d'introduzione di cent. 1,50, che
non aveva di protezione, talmente talmente
una margine sufficientemente onde non
temere la concorrenza della estera.
Quindi a com-
piere avrebbe apposto onde equi-
librare i vantaggi di elevare il dogano
sulle polveri di qualità superiore a
Lire 0,30, adottando per quelle di
qualità inferiore la misura del Mi-
nistero proposta.

Stabilita poi alla commissione che fosse
sufficiente I

IV

117
norme dell'articolo 7, dovrebbe, a parere della Commissione, essere pagata in anticipazione, onde prevenire quegli inconvenienti che potrebbero derivare per la finanza dall'essersi già smerciata la polvere fabbricata, prima che la tassa sia soddisfatta, sottraendole così il pegno su cui esperire i proprii diritti. Se la tassa non fosse pagata in modo anticipato, o converrebbe esigerla ad ogni uscita di una data quantità di polvere dai magazzini dell'opificio, ed allora si ricadrebbe negli inconvenienti del secondo sistema, o converrebbe proibirne la vendita fino al termine del mese, con danno del fabbricante, il quale dovrebbe lasciar inutilmente giacere il capitale della polvere fabbricata. ~~A temperare quanto vi può essere di troppo severo in queste disposizioni, valgono quelle degli articoli 13 e 14.~~

Gli altri articoli si dichiarano da sè stessi, alcuni di essi avendo di mira di stabilire in modo preciso i diritti ed i doveri reciproci degli esercenti e della finanza; altri di assicurare, per quanto sia possibile, la esatta osservanza delle disposizioni della legge, non che di alcune cautele necessarie per viste di pubblica sicurezza. Fu creduto opportuno che le multe riescissero alquanto gravi, perchè le contravvenzioni potrebbero in questo caso, portare assai maggiori conseguenze, che non sieno soltanto quelle di una defraudazione del pubblico erario.

71
Egli è evidente che, acconsentendo alla libera fabbricazione ed al libero smercio della polvere, debba lo Stato cessare di farsene esso produttore per uso del commercio. Innanzi tutto il monopolio, come si è cercato di dimostrare, non gli è di alcun utile reale, quantunque possa smerciare le polveri a prezzi tali, che colla libertà di fabbricazione non potrebbe certo ottenere. Quindi è che, diminuendo i prezzi per porli al livello comune, fabbricherebbe in puro scapito, e non potrebbe in alcun modo sostenere la concorrenza dei privati industriali. Che se anche lo potesse, sarebbe ingiusto che quest'industria sola incontrasse nel suo sviluppo un ostacolo sì grande, come quello che deriverebbe dalla concorrenza degli opifici governativi. Quindi è che coll'articolo 24 si determina che, coll'entrare in vigore della legge proposta, abbia a cessare la fabbricazione per parte dello Stato delle polveri che ora sono destinate ad essere vendute al pubblico. Ma siccome d'altra parte rimarrebbero nei magazzini erariali non piccole quantità di polveri già fabbricate e che conviene sieno smerciate, così col seguente articolo si determina che la vendita possa durare fino

a tutto l'anno 1869, a quei prezzi che saranno giudicati opportuni ad assicurarne lo smaltimento, e che verranno resi di pubblica ragione mediante una tariffa da approvarsi con decreto reale.

Rimane ora a parlare della quotità della tassa.

Nel progetto presentato dal Ministero, la tassazione avendo direttamente luogo sulla macchina, ne derivava che essa era indipendente dalla qualità della polvere prodotta. Ora, siccome il valore della produzione supponevasi quello della polvere di più scadente qualità, ne scaturiva che questa, che è in pari tempo di uso più comune, come quella che serve ad una quantità di pubblici lavori, era certamente più gravata che non quella di qualità più fine, e che ha un valore assai maggiore.

Perciò avveniva che la produzione delle polveri, per così dire, di lusso, era resa più vantaggiosa e industrialmente più agevole, che non quella della polvere destinata ad usi necessari. Ma vi si aggiungeva un'altra disposizione che ne aggravava lo squilibrio. La tassa d'introduzione stabilita in lire 1 50 per le polveri fini, se non può riguardarsi come un dazio protettore, tuttavia lasciava un margine sufficiente onde non temere la concorrenza delle polveri estere; ma quello di 40 centesimi imposto alle polveri di qualità inferiori introdotte nello Stato, essendo perfettamente uguale alla tassa di produzione di cui era gravata la fabbricazione interna, lasciava la concorrenza sussistere in tutta la sua forza. Quindi tassata meno, rispetto al valore, e tutelata la produzione delle polveri fini, più gravata e non favorita quella delle polveri di maggiore necessità.

I
~~La Commissione credette che a ciò si potesse riparare colla stabilire tanto nei rapporti dell'interna produzione, quanto in quelli dell'introduzione dall'estero, la distinzione delle polveri in due categorie, nell'una delle quali sieno comprese tutte quelle qualità i cui granelli hanno un diametro massimo di un millimetro, e nell'altra quelle di una granitura minima del diametro stesso. Parve alla Commissione che la diversificazione delle qualità non dovesse spingersi oltre, nè desumersi da altri caratteri, come sarebbero la proporzione dei componenti, la densità, la forma dei grani. Questi caratteri certo influiscono sulla potenza della polvere e sulla sua conservazione e quindi sul suo valore; ma, ove se ne volesse tener calcolo, si dovrebbe nella tassazione scendere a troppo minute disamine alle quali d'altronde non tutti sarebbero atti. Sembra quindi più conveniente che la classificazione delle pol~~

Le parve infatti.

In uno dei attualmente i fabbricanti
 di fuochi d'artificio, i quali per la manifi-
 colazione del loro prodotto impiegano
 una considerevole quantità di polverino,
 non trovano questo ~~adattamento~~ in
 commercio, comprano la polvere
 grezza e la riducono in polverazzo.
 (All'industria libera) essi polverino
 usano per diverse d'ordinamenti, con
 loro vantaggio. Tuttavia la (circospezione)
 non ebbe a preoccuparsi di ^{tal} questa
 questione in rapporto all'industria fab-
 bricazione, perché la macchina di
 polverifici ottiene direttamente l'appa-
 re, non si sa che potrà, senza un
 aspetto ingegnere, imporre un nuovo
 ed il polverino che è uno dei loro
 necessari prodotti. Ma conveniva in-
 quies che la di esso (grazie) una leg-
 giera tassa d'industria, giacché
 il rapporto del polverino ottiene più
 si scorge da pericoli, i fabbricanti
 di fuochi d'artificio avevano certamen-
 te ^{abbandonato} ricorso all'altro, quando l'ultima
 fu di questa merce fatta stata
 interamente libera.

Affinche poi non si potesse delin-
 care di pagare la tassa, impiegando,
 specialmente nelle armi, alcuni
 soli succedanei alle polveri ordinarie,
 furono per il modo generale appres-
 sati alle polveri comuni del fuoco ed
 appoggiate ^{parati} al pagamento di tassa di fabbricazione e d'industria.

veri si avesse a fare per un carattere apparente e facile a constatarsi, come è quello della grossezza dei granelli, e che la divisione in due sole qualità corrispondesse sufficientemente allo scopo. Così verrebbero comprese nella qualità avente granelli più fini le polveri da caccia, e nell'altra quella da cannone e da mina.

Ala prima qualità verrebbe imposto una tassa di fabbricazione di 75 centesimi al chilogramma, alla seconda di soli 40 centesimi, come era proposta nel progetto ministeriale. A queste tasse di fabbricazione corrisponderebbero quelle di introduzione di lire 1 50 per la prima qualità, e di lire 0 80 per la seconda. ++

Con queste tasse e sulla base di una produzione interna di 600,000 chilogrammi e di una introduzione dall'estero di pari quantità (come nella relazione ministeriale si calcola), e supposto che la polvere di prima qualità vi entri per un decimo del totale, l'introito annuo che ne deriverebbe alle finanze sarebbe di lire 784,000, oltre l'aumento d'introiti che in virtù di questa nuova industria si verrebbe ad ottenere nella tassa di ricchezza mobile, aumento di cui qui non potrebbe tenersi calcolo, ma che probabilmente varrebbe a coprire se non in tutto almeno in parte assai grande, le spese di sorveglianza.

Non vi ha dubbio che la supposizione di un consumo di chilogrammi 1,200,000 non sia inferiore al vero; giacchè nel 1867, ad esempio, la quantità di polvere venduta dal Governo per l'interno consumo oltrepassò il milione di chilogrammi, malgrado il contrabbando fatto dall'estero, e malgrado vi sia luogo a supporre che quantità abbastanza considerevoli di

polvere fabbricata all'interno, sia sfuggita agli effetti della legge sull'estensione della privativa. Il contrabbando si fa quasi intieramente per le polveri da caccia, le quali col regime del monopolio avendo presso di noi un prezzo elevatissimo, lasciavano un margine abbastanza considerevole ai contrabbandieri, onde coprire le spese, i danni provenienti dai pericoli inerenti a questa specie di commercio e quelli derivanti dalle incorse contravvenzioni, pur consentendo un lauto guadagno. Ma quando per l'effetto della cessazione del monopolio, il prezzo delle polveri sia anche presso di noi sceso ad un tasso moderato, il contrabbando vi troverà gli stessi pericoli, ma non più gli stessi introiti, e se non verrà intieramente tolto, diminuirà però considerevolmente, aumentandosi di altrettanto la quantità di polvere che pagherà la tassa. La fabbricazione interna potrà col tempo svilupparsi, e troverà in parte un esito in quelle regioni che ora ricevono polvere dai fabbricanti inglesi, la cui concorrenza non sarà tanto a temersi costando ad essi non meno, se non più, le materie prime, e più cara certo la mano d'opera. Coll'estensione dell'industria e del commercio delle polveri, si accresceranno quindi gli introiti dello Stato in questo ramo, e su di essi si potrà fare un assegnamento più sicuro di quel che non possa oggi farsi sul vantaggio problematico del monopolio, quando non lo si consideri solo dal punto di vista dell'amministrazione delle finanze, ma bensì da quello complessivo dei vari servizi dello Stato.

CASATI, relatore

piuttosto

La licenza per la fabbrica del polvere
e l'uso delle macchine alla tassa di
lire 1000, per ogni anno, e per ogni
macchina da bolle.

15

pubblica e dopo aver fatto riconoscere la fedeltà della
notificazione, rilascerà o rinnoverà la licenza per l'eser-
cizio del polverificio.

Art. 91

Allorchè l'esercente vorrà fabbricare polvere dovrà
farne la dichiarazione e pagare l'imposta per il periodo
non minore d'un mese e per la specie e numero dei
meccanismi, che intende di adoprare.

In prova del pagamento gli sarà rilasciata la rela-
tiva bolletta.

Il mese sarà computato di trenta giorni da quello in
cui comincia il periodo per il quale è pagata la tassa.

Art. 92

La bolletta di cui all'articolo precedente sarà l'unico
titolo valevole insieme colla licenza per legittimare la
fabbricazione e l'uso in essa dei meccanismi.

Art. 94

L'amministrazione avrà il diritto di esigere che siano
posti e tenuti in condizione di non poter essere ado-
prati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legitti-
mato dalla bolletta.

La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei
meccanismi sarà a carico dell'esercente.

Art. 15

Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre
facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per
farvi le necessarie verificazioni e di adire l'autorità
giudiziarla per le perquisizioni in caso di sospetto di
clandestina fabbricazione.

Art. 16

Sarà applicata una multa da lire 200 a lire 1000:

1° Contro chi non avrà presentato nel prescritto ter-
mine le notificazioni di cui all'articolo 5;

2° Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparecchi
destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina

3° Contro chi rifiutasse di lasciare entrare nei pol-
verifici e locali annessi gli agenti di cui all'articolo 10
o si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 17

Per le fabbricazioni non legittimate dalla bolletta vi
sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defrau-
data, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'im-
posta stessa e dalle pene comminate coll'articolo pre-
cedente nei casi in cui siano applicabili.

Art. 19

Il fabbricante potrà appaltarsi colla finanza e pagare
una somma da concordarsi anno per anno coll'autorità
finanziaria per abbuono della tassa della sua fabbrica-
zione di un anno. Nel qual caso sarà esonerato dalle
disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10.

Contro la decisione negativa del
prefetto o l'annullo il ricorso al ministro
dell'interio, il quale deciderà inappellabi-
lmente.

10

Coloro che alla promulgazione della
presente legge vogliono riaprire un
polverificio in locali nei quali già
si operava prima dell'emanazione della
presente legge, lo potranno fare purché
sinfacciano la dovuta notificazione al
prefetto prima.

L'intendenza del polverificio l'impie-
go anche di un solo meccanismo
allo a fabbricare polvere.

13

Nel caso di scoppio che renda inutili
le macchine si farà luogo alla rifusione
della tassa pagata per esse, calcolata
del numero di giorni che rimangono a
compiere il mese.

Contro chi avrà esercitato un polverificio senza
aver soddisfatto in tempo alle prescrizioni degli
articoli 4 e 5.

colle in contravvenzione.

18

Qualunque fabbricazione clandestina di
polvere sarà punita con una multa di
lire 1000, oltre il sequestro della polvere
stessa.

Il trasporto di polvere in qualsiasi quantità
di chilogrammi, destinato all'uso
militare, notificati all'autorità di pubblica
sicurezza. Tale dichiarazione dovrà farsi
anche per qualunque quantità anche mi-
nima, quando si eleggano per mezzo di ferrovia
o d'altri pubblici mezzi di trasporto. Il traspor-
tatore incorrerà nella multa di Lire 10
per ogni chilogrammo.

26

Le multe previste dagli articoli antecedenti,
s'intenderanno applicate senza pregiudizio
di quelle altre pene comminate dalla legge,
in cui il contravventore fosse incorso per le
conseguenze derivate dalla contravvenzione
da lui commessa.

27

La presente legge andrà in vigore col 1°
gennaio 1869 ed all'istessa epoca cesserà
la fabbricazione nei polverifici dello Stato delle
polveri destinate ad essere vendute.

28

La vendita al pubblico delle polveri
fabbricate per conto dello Stato, avrà prin-
cipio col 31 dicembre 1869.

Con decreto reale verrà stabilito il prezzo
delle polveri da vendersi durante l'anno
1869 per conto dello Stato.

29

Un regolamento da approvarsi con decreto
reale stabilirà le norme per l'applicazione
delle disposizioni contenute nella presente
legge.

30

Sono abrogati tutti le leggi e decreti in
quanto sono contrarii alla presente legge.

16

Art. 21

Il credito dello Stato è privilegiato sul polverificio
per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe.

Art. 22

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che
si rendessero colpevoli di complicità nella fabbrica-
zione in contrabbando saranno puniti a norma del de-
creto legislativo del 28 di giugno 1866, n° 3020.

Art. 23

Sarà applicabile una multa di lire ^{cinquanta}cinquanta contro
chi venderà polvere senza la licenza di cui all'arti-
colo 4.

Art. 24

Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contrav-
venzione, potrà essere pronunciata l'interdizione dal-
l'esercizio per tempo determinato o indeterminato.

Art. 25

Gli articoli 85, 86, 87 e 91 del regolamento do-
ganale, approvato con legge del 21 dicembre 1862,
sono applicabili alle contravvenzioni alla presente
legge.

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con
decreto reale, a quanto occorre per la esecuzione della
presente legge che andrà in attività dal primo di gen-
naio 1869.

4

Per gli effetti della presente legge sono affini-
cati alla polvere comune da sparo, tutti per-
tini e gli altri prodotti affluenti che possono
servire a caricare armi e mine.

Tariffa A.

Tutti di polverizzazione incassati	
Per ogni bottello di polverizzazione incassato con di materia a 2.50 gr. (ho alit. di comp. polver.)	L 40,00
~~Per ogni bottello di polverizzazione incassato con~~	
maggiore di 10 chilogrammi di comp. polver.	L 60,00
" " " " " " " " " " " " " " " "	" 80,00
" " " " " " " " " " " " " " " "	100,00
Per ogni materia con carica maggiore di 12 chil. di comp. polver.	480,00
" " " " " " " " " " " " " " " "	640,00
" " " " " " " " " " " " " " " "	800,00
Per ogni bottello di polverizzazione con carica maggiore	
di 120 chil. di comp. polver.	1200,00
" " " " " " " " " " " " " " " "	1600,00
" " " " " " " " " " " " " " " "	2000,00
Per ogni chilogrammo di qualunque prodotto	
effluente di cui all'art. 4 della legge.	L 0,50

Tariffa B.

Capitolo d'introduzione

Per ogni chil. di polverizzazione incassato con di materia a 2.50 gr. (ho alit. di comp. polver.)	L 1,50
" " " " " " " " " " " " " " " "	
" " " " " " " " " " " " " " " "	L 0,80
" " " " " " " " " " " " " " " "	
" " " " " " " " " " " " " " " "	L 0,40
" " " " " " " " " " " " " " " "	
" " " " " " " " " " " " " " " "	L 1,00
" " " " " " " " " " " " " " " "	

no
ers
lla

dep.

con
pe

101
24

101
24

Allegato **A***Prospetto dimostrativo delle polveri fabbricate negli anni 1864, 1865, 1866 e 1867.*

	Da caccia sopraffina	Da caccia fina	Da caccia ordinaria	Da cannone	Da mina	Da facileria
1864 Chil.	7000	22150	20850	313400	644468	168150
1865 »	12540	27220	53500	226598	928280	97310
1866 »	7416	4986	76611	205350	1233309	116450
1867 »	9300	15000	64000	233300	1025653	80000
Chil.	36256	69356	214961	979148	3831710	461910

no
cr. so
lla

le p

ione
per

*Per l'introduzione delle polveri e del polverino, sono
imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa **B**
Ann. 4.*

*Per gli effetti della presente legge sono assimilate
alle polveri...*

Allegato **EE**

*Prospetto dimostrante la vendita delle polveri negli anni 1864, 1865, 1866 e 1867,
per parte dell'amministrazione delle gabelle.*

	Polveri					Totale	Prodotto lordo	Spese dell' amministra- zione delle gabelle	Prodotto netto delle spese delle gabelle
	Da caccia			Da guerra	Da mina				
	sopraffina	fina	ordinaria						
Chil.	Chil.	Chil.	Chil.	Chil.	Chil.	Lire	Lire	Lire	
1864 . .	2499	10990	45402	27341	888261	974466	2,043,090 30	135,938 16	2,267,152 14
1865 . .	2610	8709	54756	67995	701241	835311	2,220,932 62	124,515 40	2,096,417 22
1866 . .	2700	9764	61189	63757	540341	677751	1,798,185 23	80,240 »	1,717,945 23
1867 . .	4277	12230	85354	100106	877082	1079049	2,784,950 31	140,400 31	2,644,550 »

Allegato C

Quantità di polvere fabbricata, e somme spese dal Ministero della guerra nelle infrascritte annate per fabbricazione e trasporto di polveri.

Annate	Quantità fabbricata	Spese di acquisto	Spese di trasporto	Totale della spesa
	Chil.	Lire	Lire	Lire
1864	1,176,018	1,826,552 96	58,800 »	1,885,352 96
1865	1,345,448	2,143,544 44	67,272 »	2,210,816 44
1866 (a)	1,644,122	1,110,000 »	82,206 »	1,192,206 »
1867	1,427,753	1,610,000 »	71,387 »	1,681,387 »

(a) Nell'anno 1866 sono stati provvisti dall'estero chilogrammi 1,350,000 di polveri di diverse qualità colla spesa di acquisto di lire 2,842,850, e con quella proporzionale di trasporto di lire 67,500.
Si ha motivo di credere che il Ministero della marina, nello stesso anno, abbia anch'esso provvisto una quantità piuttosto considerevole di polvere dall'estero, la quale non poté essergli somministrata dal Ministero della guerra.

Per l'introduzione delle polveri e del polverino, son
imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa B

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge sono assimilate

Allegato D

Prospetto dimostrativo della spesa ordinaria che, sopprimendo il monopolio, sarebbe da stanziare annualmente pel servizio delle polveri.

Pel Ministero della guerra	{ da cannone	Chil. 260,000 a L. 1 10	L. 286,000	»
	{ da fucileria	» 200,000 a » 1 10	» 220,000	»
	{ da caccia sapraffina	» 500 a » 1 30	» 650	»
Pel Ministero della marina	{ da cannone	» 200,000 a » 1 10	» 220,000	»
	{ da fucileria	» 10,000 a » 1 10	» 11,000	»
Società del tiro a segno e corpi vari non dipendenti dal Ministero della guerra	{ da caccia	» 100,000 circa	» 110,000	»
	{ da cannone			
	{ da fucileria			
		<u>770500</u>		
Totale per le polveri			L. 847,650	»
Trasporti (calcolo approssimativo).			» 33,500	»
Recipienti e riparazioni ai meccanismi			» 152,350	»
Totale bilancio ordinario			L. 1,033,500	»
Spesa straordinaria che converrebbe stanziare per far fronte al servizio delle polveri, sopprimendo il monopolio :				
Per la sistemazione del polverificio di Scafati a produrre polvere da guerra (calcolo approssimativo)			L. 300,000	»
Lavori di sistemazione al polverificio di Fossano (calcolo approssimativo)			» 40,000	»
Totale bilancio straordinario			L. 340,000	»

Allegato **E**

Prospetto dimostrativo della spesa ordinaria che, conservando il monopolio, sarebbe da stanziare annualmente pel servizio delle polveri.

Pel Ministero della guerra.	{ Scuole di tiro d'artiglieria, esperienze d'artiglieria ed esercitazioni varie . . . }	da cannone Chil. 260,000 a L. 1 10 L.	286,000	»
		Consumo annuo dei corpi, da fucileria . . . » 200,000 a » 1 10 »	220,000	»
		Consumo dei reali carabinieri, da caccia sopraffina » 500 a » 1 30 »	650	»
Pel Ministero della marina.	{ da fucileria » da cannone » da caccia sopraffina »	10,000 a » 1 10 »	11,000	»
		200,000 a » 1 10 »	220,000	»
		5,300 a » 1 30 »	6,890	»
Pel Ministero delle finanze.	{ da caccia fina » da caccia ordinaria » da cannone »	17,500 a » 1 20 »	21,000	»
		113,000 a » 1 15 »	129,950	»
		76,300 a » 1 10 »	83,930	»
Società del tiro a segno e corpi varii non dipendenti dal Ministero della guerra	{ da mina » da caccia » da cannone »	860,000 a » » 80 »	688,000	»
		» 100,000 circa . . . »	110,000	»
Totale per le polveri		L.	1,777,420	»
Trasporti (calcolo approssimativo).		»	88,000	»
Recipienti e riparazioni ai meccanismi.		»	390,000	»
Totale bilancio ordinario		L.	2,255,420	»

NB. Oltre alla spesa ordinaria suddetta, vi sono spese di manutenzione di magazzini e di manutenzione dei locali dei polverifici che non si possono precisare, ma che certamente diminuirebbero, se venisse abbandonato il monopolio.

Spesa straordinaria che converrebbe stanziare per far fronte al servizio delle polveri, conservando il monopolio attuale :

Per la erezione di nuovi polverifici (a calcolo).	L. 2,000,000 »
Per la sistemazione del polverificio di Scafati a produrre polvere da guerra e da caccia (a calcolo).	» 300,000 »
Per lavori di sistemazione al polverificio di Fossano (a calcolo).	» 40,000 »
Per provviste di materie e recipienti per far fronte ai maggiori fondi di magazzino occorrenti ai nuovi polverifici, quando sia conservato il monopolio (a calcolo)	» 800,000 »
Totale bilancio straordinario	<u>L. 3,140,000 »</u>

NB. Vuolsi avvertire che costruendosi nuovi polverifici, crescono le probabilità di disastri, per risarcire i quali non si possono preventivamente stanziare le somme occorrenti.

Per costruire poi e far agire i nuovi polverifici, occorrono almeno due anni, durante il qual tempo i capitali esposti rimangono infruttiferi.

Allegato F

*Prospetto dimostrativo della polvere negli infrascritti anni impiegata in lavori
per conto dello Stato.*

Annate	Polvere consumata		Totale
	pel traforo delle Alpi	per altri lavori	
	Chilogrammi	Chilogrammi	Chilogrammi
1864	86,000	101,457	187,457
1865	96,000	106,461	202,461
1866	98,660	106,674	205,334
1867	144,870	137,521	282,391

Consumo medio annuo chilogrammi 219,410 751.

Allegato G.

Descrizione sommaria dei processi di fabbricazione
delle polveri piriche generalmente in uso.

Tre processi di fabbricazione sono principalmente impiegati nei polverifici, cioè:

- 1° Processo dei pestelli;
- 2° Processo delle macine;
- 3° Processo delle botti.

Mulini a pestelli.

Un mulino a pestelli contiene ordinariamente da 16 a 20 mortai e pestelli; i mortai sono scavati in un pezzo di quercia, chiamato *pila* o *gombo*, e sono di forma quasi sferica. Ciascun pestello, guarnito alla sua parte inferiore di un'incassatura di bronzo, pesa 40 chilogrammi.

La carica di un mortaio è ordinariamente di 10 chilogrammi di composizione.

I tre componenti della polvere, nitro, carbone e zolfo, debitamente umettati, sono messi entro il mortaio nelle volute proporzioni, e quindi vengono pestati per un tempo più o meno lungo, secondo la qualità della polvere che vuolsi ottenere; esso è mediamente di 10 ore.

La materia così lavorata, prendendo corpo e formandosi a tocchi, è pronta per essere granita, e tale operazione si eseguisce mediante crivelli di cuoio o di tela metallica, sopra i quali si muove un premiatoio di legno che forza la materia a passare per i fori del crivello.

La grana in tal modo ottenuta, è quindi lisciata entro botti di legno, poscia essiccata al sole, oppure negli apparecchi riscaldati artificialmente, e finalmente viene mondata dal polveruzzo coi frulloni oppure cogli stacci.

Mulino a macine.

È costituito di due macine accoppiate, di ferro fuso o di pietra calcare, del diametro comunemente di metri 1,80 sopra metri 0,40 di grossezza. Esse girano verticalmente sopra un bacino di ferro fuso colla velocità di 8 a 10 giri per minuto. La composizione, distesa nella quantità di 20 chilogrammi sul bacino in uno strato di uguale grossezza, e convenientemente umettata, viene tritata per 2 o 3 ore dalle macine.

La materia, lavorata in tale modo, prende corpo e si forma in pezzi compatti (*tocchi*), i quali sono poi

graniti, lisciati, essiccati e polverizzati come quelli provenienti dai pestelli di cui già si disse.

Una macina lavora mediamente 80 chilogrammi di polvere per ogni giornata di 10 ore.

Mulini a botti.

In botti di lamiera di ferro giranti attorno al loro asse comunemente del diametro di 1 metro, e lunghe metri 1,30, i componenti della polvere sono tritati e ridotti in polverino finissimo dall'urto e dalla confrazione di palline di bronzo che vi si mettono insieme in peso uguale a quello delle materie da tritare, che è di chilogrammi 200 per ciascuna botte. La detta operazione dura 10 ore.

Ultimata la triturazione così detta dei binari, nitro e porzione del carbone in una botte, zolfo ed il carbone restante nell'altra, si mettono insieme in altra botte detta *mescolatoria* formata di legno e cuoio, a 100 chilogrammi per volta, con uguale peso di piccole palline di bronzo, e si mescolano in tal modo, mediamente per 3 ore.

La materia così preparata, detta *composizione ternaria*, è atta ad essere granita, e ciò farsi nei due seguenti modi:

La polvere tonda, che è quella generalmente usata per le mine, si ottiene versando il miscuglio ternario di cui si disse più sopra, poco per volta, per un'apertura laterale, in un tamburo di legno rotante attorno al suo asse, nel quale si sono messi preventivamente 30 chilogrammi di piccoli granelli di polvere detti *noccioli*, debitamente umettati.

I noccioli umidi, ravvolgendosi in mezzo al polverino asciutto, s'ingrossano a strati successivi e concentrici, e finiscono per produrre la polvere tonda, la quale è poi separata dai grani troppo piccoli, che servono di noccioli per una successiva operazione, e dai troppo grossi che, spezzati convenientemente, si mescolano ai noccioli.

La polvere così ottenuta è quindi lisciata, essiccata e polverizzata come le precedenti.

Quando invece si vuole polvere angolosa, in allora la composizione ternaria è bagnata convenientemente, e quindi compressa frammezzo a lastre di rame, mediante l'azione di strettai idraulici. I pani di stacciata, che così si ottengono, sono molto duri e vengono graniti col farli passare fra coppie di cilindri dentati di bronzo giranti attorno all'asse.

La polvere riesce in tal modo molto lamellare.

Dalla succinta esposizione qui fatta dei tre processi di fabbricazione delle polveri generalmente in uso nei

polverifici, puossi rilevare come la produzione degli opifici di tal fatta dipenda assolutamente dalla quantità delle macchine prime, che costituiscono e danno nome a ciascun sistema, cioè :

I pestelli ;

Le macine ;

Le botti tritatorie.

Per cui, quando si conosca il quantitativo delle macchine ora dette, funzionanti in un dato polverificio, facile cosa sarà il valutarne la produzione annua, attenendosi ai seguenti dati, calcolati in base a 300 giornate di lavoro.

Un pestello fornisce mediamente chilogrammi 3000 (tremila) di polvere.

Una macina ne dà chilogrammi 24,000 (ventiquattro mila).

Una botte di ferro detta *tritatoria* o *binaria* ne lavora chilogrammi 60,000 (sessanta mila).

Il direttore del polverificio di Fossano
S. QUINTINO.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 16 marzo 1868

Soppressione della privativa sulle polveri da fuoco.

SIGNORI! — Nella tornata del 3 luglio 1866 votaste, concorde il ministro delle finanze, il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a studiare i modi di conciliare l'abolizione del monopolio della fabbricazione della polvere con le esigenze della finanza. »

Recentemente, nell'occasione in cui discutevasi in quest' Aula il bilancio passivo del Ministero della guerra, io avevo l'onore di dichiarare come fosse mio proposito di presentare in breve sull' argomento una proposta di legge d' accordo con quell' ordine del giorno.

Adempio ora alla fatta promessa.

Signori! Per quante ricerche siano state intraprese, si è dovuto acquistare il convincimento che il monopolio governativo per la fabbricazione della polvere da fuoco ha origine politica non fiscale. Non è se non in via di conseguenza che l'elemento fiscale venne ad accoppiarsi all'elemento politico.

In oggi qualche Stato ha abolito questo monopolio. Citerò la Spagna, dove il progetto di riforma doganale introdotto sulla fine del 1862 conteneva la soppressione del monopolio delle polveri. Tale soppressione fu poi sancita colla legge del 17 di giugno 1864.

In Italia, prima delle annessioni e fino alla fine del 1866, dove vigeva il monopolio e dove la libera fab-

bricazione e vendita. La produzione e lo spaccio delle polveri erano libere (salvo le cautele di polizia) nella Toscana, nelle Marche ed Umbria, nella Romagna, nel Pontremolese, nella Sicilia e nella Capraia. Erano erette in monopolio nel resto della penisola. Nelle provincie napoletane, alla privativa della polvere si univa quella del salnitro, che fu poi abolita col decreto legislativo del 28 giugno 1866, numero 3018. Quest'ultima privativa dava alle finanze un prodotto di appena lire 25,000 all'anno.

Nel 1858 i prodotti del monopolio delle polveri nei diversi Stati italiani dov'era in vigore, furono i seguenti:

Ex-Regno Sardo (compresa Nizza e Savoia)	L. 1,015,020
Modena	» 66,576
Parma	» 22,684
Napoli	» 350,549

Non è noto il prodotto di Lombardia e Venezia, perchè quivi il monopolio era amministrato esclusivamente dall'autorità militare.

Come dissi, le cose durarono sullo stesso piede fino al 1867, tranne che la gestione delle polveri nella Lombardia prima, e poi anche nella Venezia, fu assunta, per ciò che spetta la vendita, dall'amministrazione finanziaria. Nelle provincie napoletane, sotto l'antico regime, oltre la vendita, era altresì amministrata dal dicastero delle finanze la fabbricazione delle polveri. Dal 1862 essa passò, come nelle altre provincie, sotto il Ministero della guerra.

I polverifici attualmente tenuti dal Governo sono tre: a Fossano, a Scafati, a Cagliari. Nell'anno 1865 e precedenti il polverificio di Scafati fabbricava polveri da guerra, da caccia o da mina, ma dal 1866 in poi fu ridotto a fabbricare sola polvere da mina.

L'unito prospetto A dimostra la quantità di polvere, per ogni qualità, fabbricata dal Governo negli anni 1864, 1865, 1866 e 1867. La polvere però fabbricata dallo Stato non era mai sufficiente al bisogno del consumo e della scorta. Nel triennio 1862, 1863 e 1864 il Ministero della guerra dovette incettarne dall'estero chilogrammi 600,000, dei quali 400,000 da guerra e chilogrammi 200,000 da mina. Nell'anno 1866, attesi i bisogni dello stato di guerra, l'incetta dall'estero per parte del solo Ministero della guerra ascese a chilogrammi 1,350,000, di cui chilogrammi 1,100,000 da guerra, e chilogrammi 250,000 da caccia, colla spesa di lire 2,842,850.

Al momento dell'estensione del monopolio a tutto il regno, meno la Sicilia, avvenuta in virtù del decreto

legislativo surricordato del 28 di giugno 1866 nelle (178)
provincie esenti da tale monopolio, esistevano 90 pol-
verifici, cioè:

Nella provincia di Firenze.			N° 17
Id.	Lucca.	»	18
Id.	Massa-Carrara . . .	»	7
Id.	Pisa	»	2
Id.	Grosseto	»	1
Id.	Siena	»	3
Id.	Bologna	»	3
Id.	Forlì	»	2
Id.	Pesaro e Urbino . . .	»	9
Id.	Ancona	»	1
Id.	Macerata	»	2
Id.	Umbria	»	4
Id.	Arezzo	»	21

Vi erano inoltre 12 depositi di polveri, fra i quali quello del Calambrone sotto Livorno, il più importante.

Questi 90 polverifici erano tutti a pestelli e ne comprendevano in complesso n° 971. La maggior parte delle batterie era di otto pestelli mossi da ruota idraulica semplicissima a palette di poco valore. In generale erano stabilimenti di poca importanza, nei quali il fabbricato valeva poco più dei meccanismi ed altri utensili in essi contenuti. Tuttavia alcuni ve ne avevano abbastanza ragguardevoli, ad esempio, uno a Cingoli che contava 80 pestelli in tre stabilimenti poco discosti l'uno dall'altro, uno a Pontremoli che ne noverava 34 in due stabilimenti situati nello stesso comune, uno a Carrara-Cardoso che ne aveva 30 e un altro a Stazzema che ne aveva 24.

La più gran parte di cotesti polverifici, segnatamente i meno importanti, non lavoravano che nella buona stagione: nell'inverno rimanevano chiusi per la difficoltà che avevano di asciugare le polveri ad aria libera e fors'anche alcuni per difetto di smercio.

Per l'estensione della privativa delle polveri, coll'accennato decreto legislativo era stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del 1866 la somma di lire 500,000 per indennità da corrispondersi ai proprietari dei polverifici che volessero cedere al Governo gli utensili, le macchine, le polveri da fuoco e le materie prime esistenti in quei stabilimenti.

Essendo stata allora nominata una Commissione per la liquidazione di tali indennità, dagli inventari fatti veniva a risultare che sarebbe occorsa una spesa approssimativa di lire 672,321.

In conseguenza di ciò il Ministero vi presentava, o signori, un progetto di legge diretto a conseguire un

aumento di lire 200,000 al fondo come sopra stanziato.

Successivamente però un terzo e più dei proprietari dei polverifici consentì di conservare le macchine ed utensili, sebbene resi inetti al lavoro, e rinunciò di cedere al Governo le materie prime inservienti alla fabbricazione; una quantità di polvere mandò inoltre all'estero o ne dispose altrimenti. L'indennità da corrispondersi per parte del Governo ai proprietari dei polverifici privati essendo per questi fatti scesa a circa lire 495,000, io promossi il regio decreto col quale il Governo venne autorizzato a ritirare il progetto per l'aumento delle 200,000 lire.

Così prima, come dopo l'estensione della privativa, l'importazione dall'estero della polvere da fuoco era permessa mediante il pagamento di lire 6 per ogni chilogramma, sotto l'osservanza di determinate condizioni, e soltanto ad uso particolare. L'esportazione all'estero era ed è tuttavia esente da dazio.

In ognuno degli anni 1864, 1865, 1866 ebbero luogo le seguenti importazioni ed esportazioni di polvere secondo i dati pubblicati nel volume del movimento commerciale:

	Importazione		Dazio riscosso		Esportazione
1864. .	Chil. 5,230	L.	4,472 25	Chil.	3,400
1865. .	» 960	»	4,645 76	»	1,955
1866. .	» 163,205	»	146,352 »	»	10,323

Vengo ora alla vendita della polvere per parte dell'amministrazione delle finanze, e ai prodotti che essa ne ha ricavati. Premetto anzitutto che l'amministrazione delle finanze ritira la polvere dai magazzini di artiglieria, che dai magazzini di artiglieria essa passa ai magazzini delle private, d'onde la levano rivenditori autorizzati, che sono d'ordinario rivenditori di sali e tabacchi, per distribuirli al pubblico.

Il prospetto allegato *B* mostra per ogni qualità la quantità di polvere venduta negli anni 1864, 1865, 1866, 1867.

In complesso la vendita fu:

1864.	Chil.	974,466
1865.	»	835,311
1866.	»	677,751
1867.	»	1,079,049

Di queste quantità, nove decimi circa sono in ogni anno rappresentate dalle polveri da guerra e da mina, e un decimo dalla polvere da caccia.

Lo stesso prospetto indica per ciascun anno il pro-

dotto lordo della vendita (*), le spese per essa incontrate o stanziare nel bilancio del Ministero delle finanze, e il prodotto netto delle spese delle gabelle che fu:

1864	L. 2,267,152 14
1865 »	2,096,417 22
1866 »	1,717,945 23
1867 »	2,644,550 »

Nelle spese delle gabelle non ho compresa la quota parte delle spese generali perchè queste sussistono ugualmente con o senza il monopolio delle polveri, e nemmeno il valore locativo dei locali demaniali per il deposito delle polveri, perchè trattasi generalmente di piccoli magazzini lontani dall'abitato, e in gran parte non suscettibili di affittamento.

Per conoscere ora il vero ricavo del monopolio converrebbe dedurre le spese incontrate dall'amministrazione della guerra per le polveri cedute alle finanze fino al momento in cui vennero ritirate dai magazzini di artiglieria.

Il prospetto allegato C indica per ogni qualità la quantità di polvere fabbricata nei polverifici governativi negli anni 1864, 1865, 1866, 1867, e la spesa corrispondente.

I risultati finali sono i seguenti:

	Quantità	Spesa
1864 . . Chil.	1,166,018	L. 1,885,352 96
1865 . . »	1,345,448	» 2,210,816 44
1866 . . »	1,644,122	» 1,192,206 »
1867 . . »	1,427,753	» 1,681,387 »

La spesa è stata molto minore del consueto nel 1866, perchè in quell'anno non si fecero provviste di

(*) La tariffa in vigore per la vendita delle polveri è la seguente:

Qualità delle polveri		Prezzi di vendita per ogni chilogramma		
		dai magazzinieri ai rivenditori	dai rivenditori al pubblico	dai magazzinieri per la esportazione
Polvere	sopraffina .	8 »	8 50	» »
	da caccia } fina	6 »	6 50	» »
	ordinaria .	4 »	4 50	» »
	da cannone	3 »	3 30	2 »
	da mina	2 »	2 20	2 »

materie prime, in attesa di conoscere la convenienza economica di fabbricare il nitro con cloruro di potassio e nitrato di soda o di continuare invece ad acquistare il nitro greggio, e si impiegarono intanto materie esistenti nei magazzini come fondo di riserva per il caso che nel tempo di guerra non si potesse trarre dall'estero il nitro che non può provvedersi in paese.

Noto poi che nel 1866 essendosi, come ho accennato più su, acquistata all'estero la quantità di 1,350,000 kilogrammi di polvere, per questa fu incontrata la spesa tra per acquisti e per spese di trasporto dal luogo di approdo di lire 2,910,350, di guisa che se questa spesa si aggiungesse a quella sopportata nello stesso anno per le polveri fabbricate, la spesa del 1866 salirebbe a lire 4,102,556. Ma io non ne ho tenuto conto considerando la polvere acquistata dall'estero l'equivalente dei bisogni straordinari della guerra.

Relativamente al 1867 è da avvertire che le spese del Ministero della guerra in quell'anno non aumentarono per il fatto dell'estensione del monopolio per due ragioni: la prima che la guerra essendo stata breve si avevano molte rimanenze degli acquisti fatti nell'anno precedente; la seconda che in attesa di un provvedimento sulla questione del monopolio il Ministero della guerra anzi che fabbricare od acquistare maggiore quantità di polvere, mise mano alla scorta dei suoi depositi che ora converrà ripristinare. Laonde dal lato della spesa l'anno 1867 vuole essere considerato nelle stesse condizioni degli anni in cui il monopolio era ristretto.

Su tutti gli anni conviene da ultimo osservare che tra le spese del Ministero della guerra non sono comprese se non le spese ordinarie che si stanziavano sul bilancio, di guisa che non è tenuto alcun conto nè di quelle che risultano dagli scoppi eventuali, nè delle riparazioni straordinarie. Non è parimente tenuto conto degli interessi dei capitali rappresentati dagli stabilimenti, nè di quelli delle materie prime e delle scorte di polveri, nè del valore locativo dei magazzini di artiglieria.

Prescindendo da tutto ciò, per conoscere il prodotto netto della vendita delle polveri, farebbe mestieri ripartire equamente le spese del Ministero della guerra sulle polveri per l'esercito e per l'armata, e su quelle per le finanze. Ma perchè questo riparto conducesse agli scopi delle nostre ricerche bisognerebbe che sopprimendo il monopolio, le spese che rimarrebbero attribuite alle polveri per l'esercito e per l'armata bastassero alla fabbricazione di queste. Ora, in un ri-

parto fatto in ragione di quantità ciò non avviene, perchè una notevole categoria di spese non riceve grande alterazione per il fatto che la quantità fabbricata sia un po' più o un po' meno rilevante. Tali sono le spese così dette generali, quali quelle di amministrazione, di direzione, di manutenzione, ecc. È poi noto che le spese di un'industria non aumentano nella proporzione in cui aumenta la produzione.

Non essendo facile da questo lato lo eliminare tutte le incertezze, mi sono appigliato al partito di stabilire quale parte delle spese del Ministero della guerra siano state coperte dai prodotti della vendita; e per non incorrere in altre incertezze di diversa natura ho istituito il computo sui due anni 1864 e 1865 come i più normali, mentre il 1866 fu l'anno della guerra e il 1867 quello del monopolio esteso a un maggior numero di provincie.

Ecco ora i risultati di tale indagine:

	Spese del Ministero della guerra	Prodotto netto delle spese delle gabelle	Resta a favore dello Stato	Resta a carico dello Stato
1864	L. 1,885,352 96	L. 2,267,152 14	L. 381,799 18	L. »
1865	» 2,210,816 44	» 2,096,417 22	» »	» 114,399 22
Totale	L. 4,096,169 40	L. 4,363,569 36		

Detratte le lire 114,399 22 dalle L. 381,799 18 restano a favore dello Stato nei due anni L. 267,399 96, cioè in media annua lire 133,699 98.

Il che vale a dire che col prodotto della vendita delle polveri lo Stato compensò tutte le spese per la polvere occorrente al servizio dell'esercito e dell'armata, ed ebbe ancora un beneficio netto della somma anzi accennata.

La media delle polveri fabbricate dal Ministero della guerra in ognuno degli anni 1864 1865 è stata di chilogrammi 1,260,733.

La media delle polveri vendute dal Ministero delle finanze nello stesso tempo è stata di chilogrammi 904,888.

Resta per gli usi dell'esercito e dell'armata la quantità di chilogrammi 355,845.

Se lo Stato avesse acquistato all'estero questa quantità di polvere, in ragione di lire 1 30 (prezzi di acquisto del 1866), gli sarebbe costata la somma di lire 462,598 50.

Avendo invece avuto un beneficio annuo di lire 133,699 98, il suo guadagno tra introito ed economie sarebbe stato di lire 596,298 48.

Questi computi sono fatti nell'ipotesi che tutta la polvere che vendono le finanze sia acquistata dal pub-

blico. Invece è notorio che una quantità considerevole viene acquistata dallo Stato e da conduttori d'impresa per lavori pubblici di conto dello Stato, di guisa che per questa polvere non vi è introito vero, bensì un semplice giro di fondi. Ma su ciò tornerò in seguito.

Spinte a questo punto le indagini per ciò che riguarda il passato, doveva rivolgere la mia attenzione all'avvenire, perchè è in riflesso all'avvenire che si presenta la domanda: quale sarebbe la perdita delle finanze dello Stato per la soppressione del monopolio delle polveri?

E anche qui invece di tener dietro a valutazioni dirette, che lascian sempre aperto l'adito a contestazioni ed a dubbi, ho stimato più opportuno di chiedere al mio collega della guerra i due specchi che sotto la lettera *D* ed *E* voi troverete uniti alla presente relazione.

Il primo dà la dimostrazione della spesa ordinaria che sopprimendo il monopolio sarebbe da stanziare annualmente nel bilancio del Ministero della guerra per servizio delle polveri. Essa ascenderebbe alla somma di lire 1,033,500. Vi sarebbe ancora una spesa straordinaria di lire 340,000 per sistemare il polverificio di Scafati affine di renderlo atto a produrre polvere da guerra e per altri lavori di sistemazione al polverificio di Fossano; ma siccome nello stesso tempo verrebbe soppresso il polverificio di Cagliari è ritenuto che quella spesa rimarrebbe compensata.

Il secondo degli accennati prospetti dà la dimostrazione della spesa ordinaria che sarebbe necessario di inscrivere sullo stesso bilancio nel caso di conservazione del monopolio; spesa ascendente a lire 2,255,420.

In questi computi non si è tenuto ragione di altre spese di manutenzione di magazzini e di locali, che non si possono precisare, ma che certamente diminuirebbero colla soppressione del monopolio.

La differenza tra le due spese poste a confronto sarebbe di lire 1,221,920.

Ma il Ministero della guerra osserva che per mettersi in grado di provvedere tutta la polvere occorrente per l'esercito, l'armata e le finanze gli sarebbe mestieri di erigere tre nuovi polverifici piccoli, ovvero un solo grandioso, e che dal computo della polvere che si tratterebbe di fabbricare e da studi che esso fece istituire, tale costruzione importerebbe la spesa di lire 2,000,000.

Bisognerebbe inoltre sistemare il polverificio di Scafati per produrre polvere da guerra e da caccia e altri lavori di sistemazione occorrerebbero al polverificio di Fossano con una spesa di lire 340,000.

Converrebbe altresì fare una spesa per provvista di

materie e recipienti, onde far fronte ai maggiori fondi di magazzino per i nuovi polverifici, di lire 800,000.

Oltre la spesa ordinaria vi sarebbe dunque la spesa straordinaria di lire 3,140,000.

Ora computando al 10 per cento l'interesse di questa spesa straordinaria, si deve aggiungere una spesa annua di lire 314,000.

Ma vi sono ancora altre spese.

Per il personale tecnico e contabile dei nuovi stabilimenti occorrerebbero annualmente lire 50,000.

Generalmente si calcola che gli scoppii distruggono i polverifici una volta ogni 20 anni. Si tratterebbe dunque di aggiungere per i polverifici nuovi una spesa annua di lire 100,000; ma tenuto conto degli interessi composti, la porterò alla metà, cioè a lire 50,000.

Mettendo insieme tutte queste somme, si ha dunque che la spesa annua derivante dalla conservazione del monopolio ascenderebbe a lire 2,669,420.

Passiamo ora ai prodotti presumibili della vendita nel 1868.

Nell'anno 1866, allorchè la popolazione soggetta alla privativa delle polveri era di 15,347,259, il prodotto di questo cespite fu di 1,798,185. Se nel 1867 con una popolazione soggetta alla privativa di 21,826,154 fosse cresciuto nella stessa proporzione, si sarebbe conseguito un prodotto di lire 2,560,000. Si ebbe invece quello di lire 2,784,950. L'aumento fu meno sensibile nel primo semestre perchè nelle provincie a cui fu estesa la privativa rimasero ancora delle scorte provenienti dalla condizione precedente e perchè con esse fu possibile ancora un certo contrabbando verso le provincie che vi erano soggette fin di prima. Ma vuolsi notare che nel secondo semestre vi fu un aumento straordinario per vendite all'estero rappresentato da lire 288,000.

Ciò ritenuto, e ritenuto, altresì il scemato fervore nei lavori ferroviari in confronto degli anni precedenti, io credo che il prodotto delle polveri nel 1868 eccederà di poco quello del 1867.

Per fare una cifra rotonda supponiamo però di avere nell'anno corrente un prodotto netto delle spese delle gabelle di lire 2,800,000.

Abbiamo veduto che la conservazione del monopolio recherebbe in complesso, calcolata tutta la polvere sì per le finanze, che per gli altri servizi, una spesa annua di lire 2,669,420.

Sopprimendo il monopolio si avrebbe dunque uno scapito di lire 130,580, e di più resterebbe scoperta la spesa per il servizio dell'esercito e dell'armata in lire 1,033,500.

La perdita totale sarebbe pertanto di lire 1,164,980.

Ho avvertito più su che i computi dell'introito della polvere sono fatti nell'ipotesi che tutta la polvere che si vende sia acquistata dal pubblico.

Ma per vieppiù illuminarmi sull'argomento ho interpellato l'onorevole mio collega dei lavori pubblici sulla quantità di polvere che annualmente è stata impiegata nei lavori per conto dello Stato. Troverete nel prospetto allegato *F* la risposta che ne ho ricevuto.

La quantità media annua di tale polvere è di chilogramma 219,000 approssimativamente, la quale in ragione di lire 1 30 il chilogramma (prezzo d'acquisto all'estero nel 1866), dev'essere tolta dalla spesa ed in ragione di lire 2 il chilogramma, prezzo di tariffa, dev'essere sottratta dall'entrata.

Fatte queste deduzioni, si trova che la perdita per lo Stato, in conseguenza della soppressione del monopolio, non sarebbe che di lire 1,010,780.

Ora, posto anche che tale perdita dovesse farsi per intero, io sono d'avviso con la Camera che, per una somma così poco rilevante, non si possa sacrificare il principio della libertà dell'industria e le conseguenze che dalla sua applicazione derivano.

Anche il Ministero della guerra si è preoccupato di questa considerazione con parole che, per la loro saggezza, amo qui testualmente riferire.

« L'estensione della privativa impedisce lo sviluppo
« ad un ramo d'industria, la quale potrebbe senza
« dubbio attecchire in paese, perciocchè non esige im-
« piego di combustibile che è caro in Italia; ma si
« vale piuttosto di forza motrice per caduta d'acqua,
« di che in Italia non havvi penuria.

« È perciò presumibile che i fabbricanti italiani si
« metterebbero in pochi anni in misura di fare concor-
« renza all'industria estera, quando si ponga mente ai
« prezzi relativamente elevati a cui si sostengono le
« polveri nei paesi esteri, e che pertanto invece d'im-
« portazione si faccia col tempo un commercio d'espor-
« tazione, almeno per gli Stati di levante con grande
« beneficio per la ricchezza nazionale e con beneficio
« pure del Governo, non solo per la maggiore ricchezza
« imponibile, ma anche perchè in caso di guerra o di
« esplosione dei reali polverifici troverebbe in paese i
« mezzi di sopperire al consumo di polvere superiore
« alla diretta produzione governativa. »

Mosso da queste considerazioni, io avrei desiderato di proporvi che il monopolio si sopprimesse, senza sostituirvi altri carichi, anche colla veduta che il più mite prezzo, a cui colla libera industria la polvere si

troverebbe in commercio, sarebbe d'incoraggiamento a molti lavori utilissimi per i privati e per il pubblico.

Ma pur troppo le nostre condizioni finanziarie mi arrestarono in questa mia propensione. e conformemente all'ordine del giorno da voi votato, io mi applicai, d'accordo col mio collega della guerra, a studiare per qual via la soppressione del monopolio potrebbe conciliarsi colle esigenze dell'erario.

L'obbiettivo non poteva essere se non questo: imporre un dazio doganale d'importazione ed una tassa di produzione che si bilanciassero in modo da lasciare per una parte adito all'industria nazionale di svilupparsi, e di assicurare dall'altra un discreto prodotto alla finanza.

Il progetto di legge che ho l'onore di sottoporvi è il risultato di questi studi.

Il dazio d'importazione attuale non potrebbe mantenersi perchè proibitivo, essendo, per le qualità di polvere meno costose, eguale al quadruplo del valore.

Vi sostituirei invece un dazio di centesimi 40 il chilogramma per le polveri più scadenti, e un dazio di lire 1 50 il chilogramma per quelle più fine.

Tal dazio sarebbe nel primo caso di circa il 30 per cento del valore, nel secondo circa del 60 per cento, non compresi i diritti accessori.

Ragguaglierei il dazio alla polvere secondo che questa fosse di granitura minore di due millimetri o di granitura superiore, perchè è dalla granitura che si riconoscono le polveri di maggior costo da quelle di costo inferiore, entrando sotto la granitura più fina tutte le qualità di polvere da caccia e sotto la granitura più grossa tutte le polveri da fucileria, da cannone e da mina.

Il valore della polvere, calcolato al luogo di consumo, potrebbe ritenersi in media di lire 1 30, per la polvere avente una granitura di 2 millimetri e più; aggiuntovi il dazio di centesimi 46, compresi i diritti accessori, tale polvere si venderebbe a lire 1 76, quando al presente si vende a lire 2 20.

Il valore della polvere di granitura inferiore a due millimetri può ritenersi di lire 2 50; aggiuntovi il dazio di lire 1 73, compresi i diritti accessori, venderebbersi a lire 4 23, mentre ora si vende in media a lire 6.

Se tutta la polvere provenisse dall'estero, ritenuta l'importazione di chilogrammi 1,200,000, compresa la Sicilia, si avrebbe il seguente prodotto approssimativo:

Chilogr. 1,100,000 di polvere ordinaria L. 508,200

Chilogr. 100,000 di polvere fina » 173,000

L. 681,200

Le difficoltà erano maggiori quanto a stabilire la tassa di produzione. Una tassa di produzione in ragione della polvere realmente fabbricata e constatata sarebbe stata la più equa; ma le spese di vigilanza e di riscossione avrebbero assorbito il prodotto e lo avrebbero fors'anco superato.

L'allegato G dimostra quali siano i diversi sistemi di fabbricazione della polvere. Da questa esposizione che mi è stata fornita dal Ministero della guerra rilevai che tre sono i sistemi per tale produzione: i pestelli, le macine, le botti tritatorie.

Calcolando l'anno di 300 giornate e la giornata di 10 ore, si ha che un pestello fornisce mediamente chilogrammi 3000 di polvere l'anno.

Una macina ne dà chilogrammi 24,000.

Una botte tritatoria chilogrammi 60,000.

Ma, stante la qualità della forza motrice che in questa industria si adopera, il lavoro non è mai continuato. Non si sarebbe dunque potuto stabilire la tassa in ragione d'anno. La ragguagliai quindi per mese di lavoro, fissandola nel rapporto del 30 circa per cento di valore prodotto, e così:

per ogni pestello il quale produce in media chilogrammi 250 il mese, con un valore sulla base delle qualità più ordinarie di lire 390, il mese lire 100:

per ogni macina la quale fa un lavoro otto volte maggiore di quello del pestello, il mese lire 800:

per ogni botte tritatoria la quale fa un lavoro venti volte maggiore di quello del pestello, il mese lire 2000.

La tassa non sarebbe riscossa se non per quei mesi in cui il fabbricatore dichiarerebbe di voler produrre, e siccome potrebbe lavorare anche nei giorni festivi e per più di 10 ore al giorno, in tali casi l'imposta scenderebbe anche al 25 per cento.

Il fabbricatore anticiperebbe la tassa di un mese per quelli di detti meccanismi che in tal mese vorrebbe adoperare e colla bolletta di pagamento legittimerebbe la sua fabbricazione.

Per evitare le fabbricazioni fraudolenti ho poi stabilito che l'amministrazione avrebbe il diritto, durante la cessazione parziale o totale del lavoro, di mettere i meccanismi inattivi fuori della condizione di poter essere adoperati.

Se tutta la polvere per il consumo del paese fosse prodotta all'interno, calcolando sempre sopra una fabbricazione di chilogrammi 1,200,000, si avrebbero per tutto l'anno 400 pestelli in movimento o l'equivalente di altri meccanismi e la tassa getterebbe lire 480,000, con poca o niuna spesa di riscossione, stantechè alla vigilanza si provvederebbe coi mezzi attuali.

Nel progetto ho anche pensato ai riguardi di sicurezza pubblica vincolando la facoltà di fabbricazione a una licenza che l'autorità finanziaria non concederebbe se non d'accordo coll'autorità politica.

E siccome conviene che anche la vendita sia sorvegliata, avrei subordinata la facoltà di vendita a una licenza per la quale si pagherebbe una tassa fissa annua nella mite somma di lire 10.

Supponendo ora che metà della polvere per il consumo interno venisse dall'estero, e metà fosse prodotta all'interno per i primi anni, l'introito dell'erario può presumersi come appresso :

Chilog. 600,000 provveduti dall'estero . . .	L. 340,600
» 600,000 prodotti all'interno . . . »	240,000
Più per tassa di patente su 1940 rivenditori »	19,400
Totale	L. 600,000

Deducendo anche qui l'importo sui chilogrammi 219,000 di polvere di granitura ordinaria per i lavori pubblici in ragione di centesimi 46 per chilogramma, su una metà, ritenuto che provenga dall'estero, e di lire 1200 ogni 3000 chilogrammi ; sull'altra metà, ritenuto che sia prodotta all'interno, l'introito dell'erario sarà di lire 505,880.

Le altre disposizioni del progetto riguardano le pene, nelle quali mi sono attenuto alle norme vigenti per le altre imposte di natura analoga.

Informato a questi principii è il presente progetto di legge, e io spero che esso sarà per incontrare la vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

È abolita la privativa delle polveri da sparo nelle provincie dove tale privativa è in vigore.

Art. 2.

Sulla fabbricazione della polvere da sparo è imposta a favore dello Stato, a seconda del diverso sistema di produzione, la seguente tassa:

Per ogni pestello, il mese, lire 100.

Per ogni macina, il mese, lire 800.

Per ogni botte di ferro detta tritatoria o binaria, il mese, lire 2000.

Art. 3.

Per ogni chilogramma a lordo di polveri da sparo provenienti dall'estero, è imposto il dazio doganale d'importazione di centesimi 40 per le polveri aventi la granitura di due millimetri o più, e di lire 1 50 per le polveri di granitura inferiore a due millimetri.

Art. 4.

La vendita della polvere da sparo in locali non attinenti al polverificio, è vincolata a una licenza annua data dall'autorità finanziaria d'accordo con quella di sicurezza pubblica, per la quale licenza sarà pagata ogni volta la tassa di lire 10 mediante una marca da bollo. La licenza vale per l'anno, nel quale fu emessa.

Art. 5.

Chiunque abbia un polverificio dovrà notificarlo all'autorità finanziaria entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, indicando in particolare la specie ed il numero dei meccanismi di cui all'articolo 2; e chiunque vorrà in appresso stabilire un polverificio o cambiar la specie o aumentare il numero dei detti meccanismi, dovrà farne parimente notificazione all'autorità finanziaria, un mese prima dell'attivazione.

S'intenderà per polverificio l'impianto anche d'un solo meccanismo per fabbricar polvere.

Art. 6.

L'autorità finanziaria, sentita quella di sicurezza

*Sulla fabbricazione della polvere da sparo
e sulla sua vendita a favore dello Stato, a seconda
del diverso sistema di fabbricazione, le
tasse stabilite dalla tariffa A, annessa
alla presente legge.*

*Sull'introduzione delle polveri e del
polverino solo importati i dritti di
dogana stabiliti dalla tariffa B.*

*Chiunque intenda esportare una polvere
o di aprire una nuova ditta di polvere
dovrà farne la notifica all'autorità
finanziaria almeno quattro mesi prima.*

*Conferita notifica dovrà essere fatta nel
terminato tempo alla prefettura prima di
venire il permesso.*

*Il Prefetto, udita la delegazione finanziaria
e per ciò che spetta all'ordine della
di competenza, accorda il permesso richiesto,
quando nulla osti in riguardo alla
pubblica sicurezza.*

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per la soppressione della privativa sulle polveri da fuoco, presentato al Senato dal Ministro delle Finanze (CAMBRAY-DIGNY) nella tornata del 5 dicembre 1863, adottato dalla Camera elettiva il 1° stesso mese. (Vedi stampati N. 178 e 178-A.)

Signori Senatori,

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1° Dicembre corrente, con cui viene soppressa la privativa delle polveri da fuoco, sostituendovi una tassa sulla loro fabbricazione, affine di compensare in parte l'Erario della perdita che verrebbe a sopportare colla abolizione di questo monopolio. Il progetto di cui trattasi, ha origine nel voto emesso dalla Camera elettiva nella tornata del 3 Luglio 1867, col quale *s'invitava il Ministero a studiare i modi di conciliare l'abolizione del monopolio della fabbricazione della polvere con le esigenze della Finanza.*

Le considerazioni sulla utilità e sulla convenienza di siffatto progetto, che furono ampiamente esposte all'altro ramo del Parlamento, ed alle quali mi riferisco, mi dispensano dallo svolgere qui nuovamente i motivi che ne consigliano l'adozione.

Per quanto io ravvisassi nella abolizione del monopolio governativo, una cessazione di una fonte d'introiti per lo Stato, tuttavia dagli studi e dalle ricerche

fatte, ho dovuto acquistare il convincimento che l'approvazione di questa legge non potrà recare grave danno alla Finanza, perocchè, dedotte tutte le spese di costo dall'introito lordo, il vantaggio che in media ne ritrae l'erario, è di poco più di L. 220,000 ed io credo che per una somma sì poco rilevante, non si deve sacrificare il principio della libertà dell'industria e le conseguenze che dalla sua applicazione possono derivare.

Alcune modificazioni furono fatte, nella mia adesione, alla proposta ministeriale; ma queste non ne alterano il principio fondamentale e concernono solamente la misura della tariffa, che nei primi tre anni venne ridotta del 25 per cento, ed il modo di applicazione della medesima, perchè possa riuscire utile all'erario, giustamente ripartita e di facile esazione.

Egli è perciò che io raccomando alla vostra sollecitudine questo progetto, a cui spero sarete per concedere la vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella
seduta del 1. dicembre 1854.*

Art. 1.

È abolita la privativa delle polveri da sparo.

Art. 2.

Sulla fabbricazione della polvere da sparo sono imposte a favore dello Stato, a seconda del diverso sistema di fabbricazione, le tasse risultanti dalla tariffa A, annessa alla presente legge.

Pei primi tre anni a datare dalla attuazione della presente legge la tariffa A sarà ridotta del 25 per cento.

Art. 3.

Sull'introduzione delle polveri e del polverino, sono imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa B.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge sono assimilati alla polvere comune da sparo, tutti quegli altri prodotti esplodenti che possono servire a caricare armi o mine.

Art. 5.

Chiunque intenda esercitare un polverificio od aprire uno smercio di polvere, dovrà farne la dichiarazione al Sindaco almeno quattro mesi prima.

Art. 6.

Il Sindaco trasmetterà questa dichiarazione al Prefetto e all'autorità finanziaria.

Art. 7.

Il Prefetto, udita la deputazione provinciale, a senso degli articoli 88 e 89 della legge 20 Marzo 1865, allegato B, provvederà sulla domanda presentata.

Art. 8.

La licenza per lo smercio delle polveri, è annuale e soggetta alla tassa di lire dieci, da pagarsi mediante una marca da bollo.

Art. 9.

Coloro che alla promulgazione della presente legge vogliano riaprire un polverificio in locali nei quali già si esercitava prima dell'estensione della privativa, lo potranno, purchè ne facciano le dovute notificazioni almeno un mese prima.

S'intenderà per polverificio l'impianto anche di un solo meccanismo atto a fabbricare polvere.

Art. 10.

La tassa annuale, di cui nella tabella A verrà pagata a rate mensili anticipate.

Saranno abbuonate le rate corrispondenti ai mesi di sospensione di lavoro e pei meccanismi non adoperati durante un intero mese, semprechè la sospensione sia stata dichiarata al Sindaco entro il termine di tre giorni.

In prova del pagamento sarà rilasciata la relativa bolletta.

Il mese per gli effetti della sospensione sarà computato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro.

Art. 11.

La bolletta di cui all'articolo precedente sarà l'unico titolo valevole insieme colla licenza, per legittimare la fabbricazione e l'uso in essa dei meccanismi.

Art. 12.

L'amministrazione avrà il diritto di esigere che siano posti e tenuti in condizione di non poter essere adoprati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legittimato dalla bolletta, o dei quali sia stata dichiarata la sospensione.

La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei meccanismi sarà a carico dell'esercente.

Art. 13.

Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni, e di adire l'autorità giudiziaria per le perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.

Art. 14.

Sarà applicata una multa di lire 1000:

1. Contro chi avrà aperto ed esercitato un polverificio senza aver soddisfatto in tempo alle prescrizioni degli articoli 4 e 5;

2. Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparecchi destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina colta in contravvenzione;

3. Contro chi opponesse un assoluto e formale rifiuto a lasciare entrare nei polverifici e locali annessi, gli agenti di cui all'art. 13, o si opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 15.

Per le fabbricazioni non legittimate dalla bolletta vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e dalle pene comminate coll'articolo precedente nei casi in cui siano applicabili.

Art. 16.

Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa.

La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati in questa legge, sarà colpita con modi da stabilirsi per Decreto Reale e nelle proporzioni determinate da questa legge medesima.

Art. 17.

Il fabbricante potrà appaltarsi colla finanza e pagare una somma da concordarsi anno per anno coll'autorità finanziaria per abbuono della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel qual caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 10., 11., 12., 13.

Art. 18.

I trasporti di polvere in quantità maggiore di 5 chilogrammi, dovranno essere previamente notificati all'autorità di Pubblica Sicurezza. Tale dichiarazione dovrà farsi per qualunque quantità, anche minore, quando si eseguisca per mezzo di ferrovia o di altri pubblici mezzi di trasporto. Il contravventore incorrerà nella multa di lire 5 per ogni chilogramma.

Art. 19.

Il credito dello Stato è privilegiato sul polverificio per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe.

Art. 20.

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione in contrabbando, saranno puniti a norma del Decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3020.

Art. 21.

Sarà applicabile una multa di lire 500 contro chi venderà polvere senza la licenza di cui all'art. 4.

Art. 22.

Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contravvenzione potrà essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato.

Art. 23.

Gli articoli 85., 86., 87., e 91. del Regolamento doganale, approvato con legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge.

Art. 24.

Le multe portate dagli articoli antecedenti, s'intenderanno applicate senza pregiudizio di quelle altre pene comminate dalle leggi, in cui il contravvenente fosse incorso per le conseguenze derivate dalle contravvenzioni da lui commesse.

(N. 153).⁶

Art. 25.

La presente legge andrà in vigore col 1. gennaio 1869, ed all'istessa epoca cesserà la fabbricazione nei polverifici dello Stato delle polveri destinate ad essere vendute.

Art. 26.

Con Decreto Reale verrà stabilito il prezzo di vendita delle polveri state fabbricate per il pubblico smercio, e che al 31 dicembre 1868 si trovassero ancora nei magazzini dello Stato.

Art. 27.

Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 28.

Sono abrogate tutte le leggi e decreti in quanto siano contrari alla presente legge.

Il Presidente
ADRIANO MARI.

TARIFFA A.

Tasse di fabbricazione mensili.

Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 4 chilogrammi di composizione	L. 40 »
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 6 chilogrammi »	60 »
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 8 chilogrammi »	80 »
Per ogni pestello che possa contenere una carica maggiore di 8 chilogrammi »	100 »
Per ogni macina con carica massima di 12 chilogrammi di composizione. »	480 »
Per ogni macina con carica massima di 16 chilogrammi »	640 »
Per ogni macina con carica maggiore di 16 chilogrammi »	800 »
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 120 chilogrammi di composizione. »	1200 »
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 160 chilogrammi »	1600 »
Per ogni botte tritatoria con carica maggiore di 160 chilogrammi. »	2000 »
Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplodente di cui all'articolo 4 della legge »	50

TARIFFA B.

Tasse d'introduzione.

Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro inferiore ad un millimetro	L. 1 50
Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro non inferiore ad un millimetro. »	» 80
Per ogni chilogramma di polverino. . . . »	» 40
Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplodente di cui all'articolo 4 della legge »	1 »

Il Presidente
ADRIANO MARI.

Legge che abolisce la privativa sulla fabbricazione della polvere da sparo
Sessione Parlamentare 1867/68.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 17. Marzo 1869.

OGGETTO

*Suppressione della privativa
delle polveri da fuoco.*

Art. 1.

È abolita la privativa delle polveri da sparo.

Art. 2.

Sulla fabbricazione della polvere da sparo sono imposte a favore dello Stato, a seconda del diverso sistema di fabbricazione, le tasse risultanti dalla tariffa A, annessa alla presente legge.

Le dette tasse sono esenti dalle sovraimposte provinciali e comunali.

Per i primi tre anni, a datare dalla attuazione della presente legge, la tariffa A sarà ridotta del 25 per cento.

Art. 3.

Sull'introduzione delle polveri e del polverino, sono imposti i diritti di dazio risultanti dalla tariffa B.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge sono assimilati alla polvere comune da sparo, tutti quegli altri prodotti esplodenti che possono servire a caricare armi o mine.

Art. 5.

Chiunque intenda esercitare un polverificio od

avere uno Smercio di polveri, dovrà farne la dichiarazione al Sindaco.

Art. 6.

Il Sindaco, udito l'avviso della Giunta Municipale, trasmetterà al Prefetto con rapporto motivato la dichiarazione, e ne darà partecipazione all'autorità finanziaria.

Art. 7.

Il Prefetto, udita la Deputazione provinciale, provvederà sulla domanda presentata ne' termini del Regolamento, di cui all'art. 25, salvo agli interessati il ricorso in via gerarchica.

Art. 8.

La licenza per lo Smercio delle polveri è annuale, e soggetta alla tassa di L. 10.

Art. 9.

La tassa annuale verrà pagata a rate mensili anticipate, a norma della tariffa A.

Saranno abbuzzate le rate corrispondenti ai mesi di sospensione di lavoro e sui meccanismi non adoperati durante un intero mese, semprechè la sospensione sia stata dichiarata al Sindaco entro il termine di tre giorni.

In prova del pagamento sarà rilasciata la relativa bolletta.

Il mese, per gli effetti della sospensione, sarà computato di 30 giorni da quello in cui cessa il lavoro.

Art. 10.

La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi, o non contemplati da questa legge, sarà soggetta a tassa da stabilirsi con Decreto Reale e da coordinarsi alla tariffa A.

Per le contravvenzioni saranno applicabili le multe stabilite da questa legge.

Art. 11.

La bolletta, di cui all'articolo 9, sarà l'unico titolo valido insieme con la licenza per legittimare la fabbricazione e l'uso per esse dei meccanismi.

Art. 12.

L'amministrazione avrà il diritto di esigere che siano posti e tenuti in condizione di non poter essere adoprati i meccanismi, l'impiego dei quali non sia legittimato dalla bolletta, o dei quali sia stata dichiarata la sospensione.

La spesa dell'apparecchio per impedire l'uso dei meccanismi sarà a carico dell'Arcente.

Art. 13.

Gli agenti dell'autorità governativa avranno sempre facoltà di entrare nei polverifici e locali annessi per farvi le necessarie verificazioni; potranno pure adire l'autorità giudiziaria per ottenere il permesso di fare, a norma delle leggi, perquisizioni in caso di sospetto di clandestina fabbricazione.

Art. 14.

Sarà applicata una multa di lire 1000:

1. Contro chi avrà aperto ed esercitato un polverificio senza licenza.

2. Contro chi avrà tolti o manomessi gli apparecchi destinati ad impedire il lavoro, e per ogni macchina colta in contravvenzione;

3. Contro chi opponesse un assoluto e formale rifiuto a lasciare entrare nei polverifici e locali annessi gli agenti di cui all'art. 13, o li opponesse all'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 15.

Per le fabbriche non legittimate vi sarà una multa da una a cinque volte l'imposta defraudata, e ciò indipendentemente dal pagamento dell'imposta stessa e dalle pen-

comminate coll'articolo precedente; nei casi in cui siano applicabili.

Art. 16.

Qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di lire 1000, oltre il sequestro della polvere stessa.

Art. 17.

Il fabbricante potrà convenire con la finanza pel pagamento di una somma, da concordarsi anno per anno coll'autorità finanziaria, per abbuono della tassa della sua fabbricazione di un anno. Nel qual caso sarà esonerato dalle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 18.

Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziali e per le multe, è privilegiato sui mobili e sui prodotti del polverificio, secondo il disposto dal Codice civile all'art. 1958 A7.

Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sullo stabile, limitatamente però alla tassa e alle spese giudiziali in ordine all'art. 1962 del Codice stesso.

Art. 19.

Gli impiegati dello Stato ed altri agenti pubblici che si rendessero colpevoli di complicità nella fabbricazione illegittima, saranno puniti come i contravventori, ed inoltre destituiti.

Art. 20.

Sarà applicabile una multa di lire 500 contro chi venderà polvere senza la licenza.

Art. 21.

Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contravvenzione, potrà essere pronunciata l'interdizione, e dall'Uscito.

per tempo determinato o indeterminato.

Art. 22.

Le multe portate dagli articoli antecedenti, s'intenderanno applicate, salvo le altre pene che possano essere comminate dalle leggi penali.

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore col 1. Luglio 1869.

Art. 24.

Con Decreto Reale verrà stabilito il prezzo di vendita delle polveri state fabbricate per il pubblico smercio, e che al 30 Giugno 1869 si trovassero ancora nei magazzini dello Stato.

Art. 25.

Un regolamento da approvarsi con Decreto reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

È segnatamente stabilirà:

1. Sulla distanza tra gli abitati, ed i polverificii, ed i magazzini di polvere, non che sulle altre cautele necessarie per la pubblica sicurezza rispetto alla fabbricazione, ai depositi, ai trasporti, allo smercio delle polveri, stabilendo la relativa multa.

2. Sul modo di determinare la carica massima indicata nella tariffa A.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le leggi e decreti in quanto siano contrarii alla presente legge.

Tariffa A.

Tasse di fabbricazione mensili.

Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 4 chilogrammi di composizione	40. „
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 6 chilogrammi	60. „
Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 8 chilogrammi	80. „
Per ogni pestello che possa contenere una carica maggiore di 8 chilogrammi	100. „
Per ogni macina con carica massima di 12 chilogrammi di composizione	480. „
Per ogni macina con carica massima di 16 chilogrammi	640. „
Per ogni macina con carica maggiore di 16 chilogrammi	800. „
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 120 chilogrammi di composizione	1200. „
Per ogni botte tritatoria con carica massima di 160 chilogrammi	1600. „
Per ogni botte tritatoria con carica maggiore di 160 chilogrammi	2000. „
Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplodente di cui all'articolo 4 della legge	50

Tariffa B.

Tasse d'introduzione.

Per ogni chilogramma di polvere aventi i granelli di diametro inferiore ad un millimetro	1.50
--	------

Per ogni chilogramma di polvere avente
 i granelli di diametro non inferiore ad un mil-
 limetro L. " 80
 Per ogni chilogramma di polverino " " 40
 Per ogni chilogramma di qualunque pro-
 dotto esplodente di cui all'articolo 4 della
 legge " 1. "

addì 20 Marzo 1869.

Il Presidente del Senato
Carati

Camera dei Deputati

progetto di legge sulla
soppressione della privativa
delle polveri da fuoco
approvato dal Senato
del Regno e ripresentato
alla Camera dal Ministero
delle Finanze (Lambertucci)
nella tornata del 20 marzo
1869

3

Signori

Ho l'onore di ripresentare
alla Camera il progetto
di legge sulla soppressione
della privativa delle polveri
da fuoco che il Senato del
Regno ha fatto approvare
con alcune modificazioni.

All'art. 2.º fu espressamente
stabilito che la tassa fissata
dalla tariffa A per la fabri-
cazione dovesse andare
esenti dalle sovrimposte
provinciali e comunali,
affine di alleviare il peso
che quest'industria patisce
col tempo essere di troppo
aggravata, mentre doveva
facilitare lo sviluppo
nella limitata delle tasse.

Il concetto di questa disposizione
quantunque non fosse espresso
nel testo del progetto da lei
adottato, tuttavia era pre-
sente mente del Ministero e
della Camera, ed è perciò che
io mi trovo di buon grado
questo aggiunto.

340

2
Fu poi soppressa la disposizione
concernente il termine
che era stato prefisso a chi
intendeva di aprire uno
esercizio di polveri o di eser-
citare un polverificio (art. 5.º)
essendo parso più conveniente
di lasciare libero l'industriale
il quale avrà così maggiore
interesse di sostituire e di
compiere tutte le pratiche
che sono richieste per l'esercizio
della sua fabbrica.

Le norme seguate dalla
legge 20 marzo 1866 art. 3.
per stabilire la distanza
tra gli opifici e gli abitati,
non parvero sufficienti a
tutelare la pubblica
sicurezza rispetto alla
fabbricazione, ai depositi,
ai trasporti ed allo smacco
delle polveri, e perciò fu
modificato l'art. 7.º furono
introdotti le prescrizioni speciali
a questo riguardo da introdursi
nel regolamento, ^{il mandato} ~~di cui~~
~~contenuto~~ all'art. 28. ~~del regolamento~~
~~ma~~ Su punto fatto un appunto
al punto art. 7.º concedendo agli
interessati il ricorso in via gerarchica
contro i provvedimenti del prefetto.

2

Si sopprime l'art. 9 per il
non si vuole mettere uno
speciale articolo di legge per
gli antichi e recenti; dovendosi
conformare, per l'applicazione
del regolamento, le due classi
di vecchi e di nuovi inventori
e non adottare per tutti un
provvedimento uniforme.

Dell'art. 16 si sono fatti due
articoli separati con una
variante di forma nella
seconda parte che divenne
l'art. 10 del progetto adottato
dal Senato.

Non si è ritenuto opportuno
di esonerare il fabbricante,
qualunque appaltato per
la tassa colle finanze dalle
visite, verificazioni e perquisi-
zioni stabilite coll'art. 12,
e in questo senso venne
emendato l'art. 17.

L'art. 18 fu pure sop-
presso, parendo che le
disposizioni in esso contenute
debbero aver sede più
propria nel regola-
mento.

342

~~##~~ Che fu fatto coll'art. 19 votato
dalla Camera, concedendosi
ad credito dello Stato, per
l'impresita, per le spese ed
giudizio e per le multe,
il privilegio sul monopolio
senza alcuna distinzione.

Il profitto è il compenso
di una parte stabile, come
il locale dove si fabbrica
la polvere, e di una parte
instabile, che sono gli utensili,
ed i meccanismi che servono
alla fabbricazione. Ora.

Si da notarsi che in forza
di quest'articolo si vuole
tutto a due specie di prestiti
uno sopra gli stabili,
e uno sopra i mobili,

Il codice civile ammette
il privilegio sugli immobili,
per le spese di giudizio e
per i costi. Dello Stato ^{romano} non
tributo fondiario e giudiziario
di registro, ma non lo
concede per le multe.

Per ciò ecci pertanto giunta
della previsione più conforme
al primo più generale che
regolava la materia dei
privilegi, si è veduto di
dover adurre in quest'articolo

una modificazione la quale
consiste nell'annettere al
privilegio per le multe e do-
li mobili: e sui prodotti
del perquisitorio e nel
l'imposta per quanto
concorrono gli immobili,
al conto dello Stato
per la tassa e per le
spese di giudizio.

Offre ogni di meglio
esprimere il concetto
di una equazione
e anche di un esaplo
Quantità di persona
che si vuole infliggere
~~costante~~ e alla dispo-
sizione contenuta nell'as-
20 ff. radii' l'k
ritornare

Offine provi di meglio esprimersi
 il concetto di una equaglianza
 es anche di un esasperamento
 di pena che si volle infli-
 gere colla disposizione
 contenuta nell'art. 20,
 tutta la citazione del
 Decreto legislativo 28 giugno
 1866 e si dispone che gli
 imputati, i quali si rendano
 colpevoli di complicità
 nella fabbricazione illegittima
 delle polveri, fossero
 puniti come contrav-
 ventori di molte sostitute.
 Così pure non parve
 conveniente per l'applicazione
 delle contravvenzioni a questa
 legge, di richiamare espres-
 samente le disposizioni
 contenute negli art. 88,
 86, 87 e 91 del regolamento
 doganale approvato con
 Regge 21 bre 1862, per cui
 queste disposizioni rientrano
 nelle norme del diritto
 comune. Per questa
 considerazione fu soppresso
 l'art. ~~22~~ 23.

D

6

Gli art. 28 e 26 furono
semplicemente pubblicati i termini
in essi stabiliti (20 e 21 1868
e 19 June 1869) erano già
ottenuti, e d'accordo
col Ministero, vi si soste-
-nnero i seguenti: 30 June,
e 1.º luglio 1869.

Offine per di evitare i danni
che potrebbe per avventura
ragionare lo scoppio delle
polveriere, si aggiunse
all'art. 24 (ora 28 del progetto 2.
modificato) che il regolamento
da approvarsi con Decreto
Reale, dovesse segretamente
stipulare le distanze tra
gli abitati ed i polverifici,
non che tutte le altre
cautele necessarie per
la pubblica sicurezza.

La meglio preisarne
le disposizioni, così
io ho fiducia che
vorrete vorrete
favorendoli col
vostro voto.

Fuono ^{ma} fatte leggere mod.
-ficazioni ^{di forma} agli art. 10, 11, 12,
13, 14, 15 ~~16, 17, 18~~ —

Questi sono in compendio
gli emendamenti introdotti
nella forma di legge da voi
approvato ed i motivi che
li hanno consigliati, e
siccome siffatti emendamenti
non alterano punto l'economia
della legge, che anzi tendono
a migliorarla del tutto.

N° 178. B

Progetto di legge modificato dal-
l'onorevole Regno ripresentato alla
Camera dal Ministro delle Finanze
[Cantani-Pagani]

Soppressione della servitù delle
fontane in ferro

Legge del 20. Maggio 1864.